Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914 — **Roma — Sabato, 26 settembre** — **Numero 231**

DIREZIONE		AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 895 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il regolamento generale del Banco di Sicilia approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 615;

Veduto il R. decreto 16 ottobre 1913, n. 1283, col quale sono state approvate modificazioni ed aggiunte al regolamento generale predetto;

In virtù della facoltà conferita dall'art. 3 del detto R. decreto 16 ottobre 1913, n. 1283;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico di tutte le disposizioni regolamentari che riguardano il Banco di Sicilia, visto, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

REGOLAMENTO generale del Banco di Sicilia

TESTO UNICO
approvato con R. decreto 6 agosto 1914, n. 895.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

(Art. 1, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Banco di Sicilia esplica la sua azione a mezzo della Direzione generale, delle sedi, delle succursali e delle agenzie.

Può anche giovarsi dell'opera di rappresentanti e corrispondenti in Italia ed all'estero, per speciali e determinati servizi, nei limiti delle operazioni consentite.

Art. 2

(Art. 2, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Le norme per l'amministrazione del Credito fondiario in liquidazione, della sezione speciale del Credito agrario e della Cassa di risparmio sono stabilite dal rispettivo statuto o regolamento.

Il personale addetto all'ufficio del Credito fondiario e della sezione speciale del Credito agrario e della Cassa di risparmio è compreso nell'organico proprio del Banco.

Il Banco deve essere rimborsato di ogni spesa che sostenga, sia per il detto personale, sia per altro titolo o causa dipendente dalle aziende suddette.

Capitolo II.

Organi del Banco

Consiglio generale.

Art. 3.

(Art. 3, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Consiglio generale vigila sull'amministrazione del Banco, a norma dello statuto.

Art. 4.

(Art. 4, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria nella città di Palermo entro il primo trimestre di ogni anno, in prima e seconda convocazione, nei giorni determinati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

(Art. 5, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

La convocazione del Consiglio generale, tanto in sessione ordinaria, quanto in sessione straordinaria, ai termini dell'art. 17 dello statuto, è fatta con avviso del direttore generale, per lettera raccomandata, al domicilio di ciascun consigliere, almeno quindici giorni prima di quello della riunione, e l'avviso stesso deve essere inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

L'avviso deve contenere l'elenco degli affari da trattarsi nell'adunanza.

Con l'avviso di convocazione in sessione ordinaria deve essere anche spedito il rendiconto sull'operato del Consiglio di amministrazione nell'esercizio precedente.

Nell'avviso può essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione.

Tanto l'avviso quanto l'elenco degli affari da trattare nell'adunanza, devono essere comunicati contemporaneamente al Ministero del tesoro. Dopo tale comunicazione nessun altro affare, di regola, può essere aggiunto all'elenco stesso. Qualora vi siano da aggiungere altri affari, si deve darne immediata comunicazione ai consiglieri, al Ministero del tesoro e all'ispettore governativo o al delegato del Ministero stesso.

Agli effetti dell'art. 10 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, il Banco è tenuto a mettere, in tempo opportuno, a disposizione dell'ispettore governativo o del delegato del Ministero del tesoro, gli atti e documenti relativi agli affari indicati nell'elenco sopraddetto.

Qualora per l'esaurimento degli affari portati dinanzi al Consiglio generale non sia sufficiente un solo giorno, l'invito per le ulteriori sedute della stessa sessione, ove occorra, è rilasciato il giorno innanzi dal presidente del Consiglio alla residenza in Palermo dei consiglieri, i quali sono tenuti, all'uopo, a darne notificazione alla Direzione generale del Banco.

Nella prima riunione della sessione ordinaria ogni componente del Consiglio generale può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di un nuovo argomento, purchè questo non esca dalle attribuzioni del Consiglio stesso.

L'argomento, se appoggiato almeno da cinque fra i presenti, è iscritto all'ordine del giorno, dopo quelli che già vi si trovano segnati, previo accordo con l'ispettore governativo o col delegato del Ministero del tesoro.

Art. 6.

(Art. 6, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n 615).

La sessione ordinaria durerà fino a che sia esaurito l'ordine del giorno, purchè siano osservati i termini e la condizione di continuità previsti dall'art. 17 dello statuto.

Art. 7.

(Art. 7, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Durante la sessione straordinaria, ed in casi di somma urgenza, il Ministero del tesoro, anche sulla proposta del Consiglio generale o del Consiglio d'amministrazione, può aggiungere altre materie a quelle iscritte all'ordine del giorno.

Art. 8.

(Art. 8, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Agli effetti della rinnovazione dei membri elettivi del Consiglio generale, di cui all'art. 15 dello statuto, il compimento del biennio è determinato dall'approvazione di due bilanci. Però, dopo approvato, in sessione ordinaria, il bilancio del secondo anno, i consiglieri restano in carica sino a che non sia convocato il nuovo Consiglio nel primo trimestre dell'anno seguente, prendendo parte, quando occorra, alle tornate straordinarie che, nel frattempo, possano aver luogo.

Se in corso di biennio siasi proceduto alla legale surrogazione di un consigliere, chi lo surroga rimane in ufficio per tutto il tempo in cui vi sarebbe rimasto il sostituito.

Art. 9.

(Art. 9, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le tornate del Consiglio non sono pubbliche.

Art. 10.

(Art. 10, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

La presidenza provvisoria dell'assemblea, nelle sessioni ordinarie, o in quelle che avvenissero immediatamente dopo le elezioni generali, è assunta dal consigliere più anziano di età; il più giovane vi esercita le funzioni di segretario.

Art. 11.

(Art. 11, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Consiglio generale, nella prima seduta di ogni sua sessione, e, se trattisi di sessione ordinaria, sotto la presidenza provvisoria costituita a termini del precedente articolo, procede anzitutto alla verifica dei poteri dei suoi componenti. A tal uopo il presidente dell'adunanza nomina una Commissione di cinque membri.

Alla Commissione, che si raduna, possibilmente, seduta stante, sono comunicate dalla Direzione generale le notizie che essa avrà assunto, affine di accertare i casi di ineleggibilità o di incompatibilità, ai termini dello statuto.

Su rapporto della Commissione, il Consiglio delibera tanto sulla ineleggibilità e sulla incompatibilità a componente del Consiglio generale, quanto su quella a delegato presso il Consiglio d'amministrazione.

Art. 12.

(Art. 12, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Agli effetti della ineleggibilità e della incompatibilità, la breve

interruzione del corso abituale dei rapporti di interesse per operazioni cambiarie, non basta per togliere ad essi quel carattere di permanenza, indicato nell'art. 4 dello statuto con le parole « esposizione cambiaria permanente ».

Art. 13.

(Art. 13, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Al principio di ogni sessione la Direzione generale è tenuta a comunicare al Consiglio la notizia dei fatti sopraggiunti, per i quali, ai termini dello statuto, s'incorra nella decadenza dall'ufficio di componente il Consiglio generale o il Consiglio d'amministrazione, nonchè degli affari nei quali i componenti il Consiglio generale non abbiano voto deliberativo, ai termini dell'art. 16 dello statuto stesso.

Art. 14.

(Art. 14, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Consiglio, nella prima tornata di ogni sessione ordinaria, nomina il seggio presidenziale composto del presidente, di un vice presidente, di un segretario e di un vice segretario.

Il seggio presidenziale rimane così costituito anche per le sessioni straordinarie che possono tenersi sino alla convocazione della nuova sessione ordinaria.

Art. 15.

(Art. 15, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Nel caso in cui ad una tornata del Consiglio generale non intervenga nè il presidente nè il vice presidente, il consigliere anziano per età assume temporaneamente la presidenza. In mancanza del segretario e del vice segretario, ne fa le veci il più giovane dei consiglieri.

Art. 16.

(Art. 16, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Con l'avviso di convocazione, di cui all'art. 5, il direttore generale informa i revisori dei conti ed i supplenti - ove occorra - che il conto dell'esercizio precedente, esaminato e documentato, è posto a loro disposizione.

Art. 17.

(Art. 17, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Consiglio può delegare a qualcuno dei suoi componenti o ad apposite Commissioni l'esame preventivo degli affari notati all'ordine del giorno.

Le relazioni e le proposte del Consiglio d'amministrazione e dei consiglieri debbono essere depositate presso la presidenza, a disposizione del Consiglio e dell'ispettore governativo o del delegato del Ministero del tesoro, almeno 24 ore prima che abbia luogo la discussione.

Art. 18.

(Art. 18, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

L'anno, per l'esercizio delle funzioni dei delegati al Consiglio di amministrazione, ai termini dello statuto, s'intende che abbia principio e durata da una sessione ordinaria all'altra del Consiglio generale.

Art. 19.

(Art. 19, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Qualora nelle votazioni per le elezioni, dopo due prove consecutive, nessuno dei candidati abbia riportata la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio procede a ballottaggio fra i candidati che abbiano ottenuto maggior numero di voti nella seconda votazione.

A parità di voti s'intende eletto il maggiore di età.

Art. 20.

(Art. 20, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le votazioni che riguardino persone si fanno a scrutinio segreto, e le deliberazioni relative sono inserite negli atti del Consiglio generale, per estratto sommario, contenente soltanto la proposta deliberazione e la approvazione o il rigetto di essa.

Art. 21.

(Art 21, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il segretario del Consiglio generale redige il processo verbale delle adunanze.

Il processo verbale è letto ed approvato dal Consiglio medesimo con facoltà di delegarne l'approvazione al Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

(Art. 22, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Ai delegati presso il Consiglio generale, che non abbiano l'effettiva residenza nella città di Palermo, è dovuto, esclusa ogni altra indennità, il rimborso dell'importo di un biglietto di prima classe sulle ferrovie o sui piroscafi per l'andata dei consiglieri dalla stazione ferroviaria o dal porto più vicino al luogo di loro dimora fino a Palermo e per il ritorno, purchè non abbiano diritto a viaggio gratuito per altri uffici. Per coloro che risiedano in località, nelle quali non vi sia stazione ferroviaria, è dovuto anche il rimborso delle spese di vettura.

Art. 23.

(Art. 23, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

I revisori dei conti possono farsi coadiuvare da impiegati del Banco designati dal direttore generale.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 24.

(Art. 24, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Consiglio d'amministrazione esercita le sue attribuzioni ai termini dell'art. 27 dello statuto e del presente regolamento.

Art. 25.

(Art. 25, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce ordinariamente almeno due volte al mese a norma dello statuto, se il numero e l'indole degli affari lo richiedano. Può inoltre essere convocato straordinariamente dal direttore generale, sempre quando egli lo creda opportuno.

Alle tornate può sempre intervenire il consigliere supplente; ma egli non prende parte alle votazioni, se non quando sostituisca un membro effettivo eletto dal Consiglio generale.

Alle tornate assiste l'ispettore governativo o il delegato del Ministero del tesoro, a disposizione del quale l'Istituto deve mettere, in tempo opportuno, gli atti e documenti degli affari da trattare.

Dopo la comunicazione di cui all'art. 8 dell'allegato *P* della legge 8 agosto 1895, nessun affare può essere aggiunto al detto elenco, se non in caso di urgenza, previo accordo con l'ispettore o col delegato sopra indicati.

Il segretario generale del Banco, ed in caso di sua assenza il funzionario che lo sostituisce, esercita le funzioni di segretario del Consiglio. Per raccogliere la discussione orale e redigere i relativi verbali, egli può farsi coadiuvare da altri impiegati di sua fiducia.

Art. 26.

(Art. 26, Reg. gen. approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 615).

Ai consiglieri d'amministrazione che non dimorino effettivamente

in Palermo è dovuto, oltre l'indennità di presenza in L. 20 per ciascun giorno in cui intervengano alle sedute, di cui all'art. 22 dello statuto, e la diaria di L. 20 per ogni giorno di viaggio, così per l'andata come per il ritorno, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e alle condizioni fissate per i componenti il Consiglio generale, a norma dell'art. 22 del presente regolamento.

Art. 27.

(Art. 27, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

I membri del Consiglio d'amministrazione non possono essere presenti alla discussione di affari nei quali abbiano preso parte come amministratori di altre aziende, o nei quali siano personalmente interessati, sia direttamente, sia indirettamente anche come patrocinatori dei debitori dell'Istituto in cause vertenti fra questi e l'Istituto medesimo.

Art. 28.

(Art. 28, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il processo verbale di ogni adunanza deve essere letto ed approvato nell'adunanza successiva, e firmato da tutti gl'intervenuti aventi diritto al voto e dal segretario del Consiglio.

Nelle deliberazioni prese a maggioranza i dissenzienti possono far notare i motivi del loro voto. Il voto del dissenziente, del quale sia stata chiesta l'inserzione nel processo verbale, deve essere indicato altresì nel sunto delle deliberazioni da inviarsi al Ministero del tesoro, ai termini dell'art. 10 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Le deliberazioni concernenti persone sono prese a votazione segreta e l'Istituto deve farne menzione nel sunto sopraddetto.

Le proposte del direttore generale, relative a nomine e promozioni, si votano, con schede segrete, per sì o per no, sul nome proposto, ed è nulla la scheda che porti un nome.

Agli effetti della disposizione contenuta nella seconda parte dell'art. 26 dello statuto, il presidente, qualora si tratti di votazione segreta, deve dichiarare il suo voto prima che si proceda allo spoglio dei voti.

I verbali delle deliberazioni prese in ciascuna tornata, sono comunicati al Ministero del tesoro, secondo le disposizioni in vigore I verbali medesimi sono depositati in originale presso l'ufficio della Direzione generale, che, sotto la responsabilità del segretario del Consiglio, ne cura la conservazione, comunica gli estratti delle deliberazioni ai competenti uffici e ne rilascia le copie.

Art. 29.

(Art. 29, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

La decadenza dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione, nei casi d'incompatibilità previsti dagli articoli 39 e 41 dello statuto e sopraggiunti durante la loro gestione, è dichiarata dal Consiglio d'amministrazione, che ne riferisce nella successiva sessione al Consiglio generale.

Art. 30.

(Art. 30, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Consiglio d'amministrazione, oltre alle attribuzioni affidategli dallo statuto ed alle altre di cui è parola nelle successive disposizioni del presente regolamento:

a) determina le categorie di operazioni da farsi presso ciascuna delle sedi, succursali ed agenzie del Banco;

b) approva le speciali convenzioni per quei servizi che, ai termini dello statuto, il Banco può assumere nell'interesse dell'Istituto, di enti morali, di società o di privati;

c) fissa la ragione dell'interesse sui conti correnti fruttiferi e sui depositi a risparmio, osservate le disposizioni dello statuto della Cassa di risparmio; determina le condizioni dei versamenti e dei rimborsi; stabilisce e modifica i diritti da percepirsi;

d) fissa la misura del saggio di favore e quella del saggio ridotto, nei limiti e colle modalità stabilite dalle rispettive disposizioni di legge; come pure determina e modifica i diritti sui depositi volontari a custodia di titoli e valori, verghe e monete d'oro e d'argento, nonchè le provvigioni per la riscossione di effetti e per ogni altro servizio;

e) delibera sulle operazioni di Credito agrario e della Cassa di risparmio, a norma delle speciali disposizioni in vigore, e provvede su quanto concerne le operazioni di Credito fondiario in liquidazione;

f) delibera le spese, salve le attribuzioni del direttore generale, di cui all'art. 32;

g) determina i diritti da esigere per le copie di bancali, per certificati, per liberazione di polizze e per estratti di conti correnti;

h) salvo le attribuzioni del direttore generale, di cui all'articolo 32, determina se le spese per lavori e forniture e se le locazioni e simili debbano farsi coll'esperimento di pubbliche aste, ovvero per licitazioni o trattative private, ed approva i progetti di capitolato e i contratti ad esse relativi;

i) prende, circa il personale, i provvedimenti determinati dallo statuto e dal presente regolamento;

k) determina ogni anno, secondo l'importanza della sede o della succursale, il numero dei commissari di sconto da assegnarsi a ciascuna di esse; nomina i commissari stessi sulla proposta del direttore generale, fatta in base alla lista compilata a norma dell'art. 65, lettera *f*), e dichiara la decadenza di quei commissari che, dopo la nomina, fossero divenuti incompatibili, a tenore dell'articolo 89;

l) esamina e delibera sul rendiconto da presentarsi al Consiglio generale, di cui all'art. 20 dello statuto; esamina i bilanci consuntivi al 31 dicembre di ciascun anno del Banco, del Credito fondiario e del Credito agrario, e le relative dimostrazioni delle spese, delle perdite e dei profitti, da presentarsi per l'approvazione al Consiglio predetto; e delibera l'elenco degli affari da sottoporsi al Consiglio medesimo;

m) esamina ed approva il bilancio preventivo, il rendiconto e il bilancio consuntivo della Cassa di risparmio. Il rendiconto e il bilancio consuntivo saranno uniti, in allegato, al bilancio consuntivo del Banco;

n) delibera lo stato di previsione delle spese e le variazioni in esso occorrenti, su proposta del direttore generale;

o) approva l'inventario dei beni mobili ed immobili, presentato anno per anno dal direttore generale, da tenersi a disposizione del Consiglio generale;

p) determina le norme per l'amministrazione dei beni immobili dell'Istituto del Credito agrario, della Cassa di risparmio e del Credito fondiario in liquidazione;

q) delibera, salvo l'approvazione del Ministero del tesoro, le norme per la compilazione dei castelletti, e determina il limite massimo del fido che ogni sede o succursale, secondo l'importanza della piazza, può accordare agl'Istituti, ditte o persone ammesse al fido stesso;

r) delibera, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, sulle proposte da farsi al Ministero del tesoro per la fabbricazione dei biglietti dell'Istituto, a norma dell'art. 59 del regolamento sul servizio dei biglietti a debito dello Stato, e dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508.

Art. 31.

(Art. 31, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Consiglio di amministrazione può delegare al direttore generale le sue attribuzioni circa la destinazione ed il trasferimento degli impiegati del Banco, purchè non si tratti di direttori, salvo a darne comunicazione al Consiglio stesso nella tornata successiva al provvedimento.

Direttore generale.

Art. 32.

(Art. 32, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Il direttore generale, oltre alle attribuzioni conferitegli dallo statuto ed alle altre delle quali è parola nelle successive disposizioni del presente regolamento:

a) propone l'elenco degli affari da trattare nel Consiglio generale e stabilisce quello degli affari da discutersi dal Consiglio d'amministrazione, tenendo conto degli argomenti che possano venir proposti da ciascun componente, entro il limite delle attribuzioni del Consiglio d'amministrazione medesimo, per essere inscritti nell'ordine del giorno della successiva tornata;

b) prende i provvedimenti urgenti, quando la necessità lo impongа, ed essi non ammettano indugio fino alla prima riunione ordinaria del Consiglio d'amministrazione;

c) ordina, nei limiti dell'assegnazione dello stato di previsione, il pagamento delle spese giudiziarie e di quelle autorizzate dal Consiglio d'amministrazione, degli stipendi, pensioni, indennità, compensi, tasse, pigioni, indennità di presenza e di ogni altra spesa di carattere fisso;

d) provvede, fino alla concorrenza di lire cinquecento e nei limiti delle assegnazioni dello stato di previsione, in ordine ai lavori, alle forniture, locazioni ed alle spese impreveduto, sempre quando queste non concernano il personale, dandone comunicazione al Consiglio d'amministrazione;

e) presiede personalmente, o per mezzo di un suo delegato, agli incanti pubblici ed alle licitazioni a partito privato;

f) infligge la censura e sospende gl'impiegati dallo stipendio, nei limiti e nei casi previsti dagli articoli 288 e 289;

g) ordina, ai termini dell'art. 29 dello statuto, designando le persone incaricate di eseguirle:

1° verifiche improvvise di tesoro, di cassa e di portafoglio;

2° ispezioni generali agli uffici della Direzione generale, agli stabilimenti e dipendenti agenzie, osservate le disposizioni dell'articolo 39;

3° inchieste speciali agli uffici, agli stabilimenti ed alle agenzie predette.

Nel caso di ispezioni generali alle sedi e succursali provvede a che siano contemporaneamente verificate tutte le agenzie ad esse aggregate;

h) propone al Consiglio d'amministrazione le istruzioni di servizio, le norme disciplinari e le loro eventuali modificazioni;

i) acquista e vende i valori e la divisa estera, provvede per l'emissione delle tratte e degli assegni (*chèques*) per conto del Banco nei limiti di legge e in conformità dello statuto;

k) autorizza il rilascio delle copie e dei certificati relativi a deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione;

l) assiste, quando creda, personalmente o a mezzo di un suo delegato, alle sedute delle Commissioni di sconto per l'esercizio de sindacato e della vigilanza che gli incombe;

m) approva ovvero limita i castelletti deliberati dalle Commissioni di sconto per una somma che non ecceda il limite determinato dal Consiglio d'amministrazione, e fissa i limiti entro i quali possa essere ammesso lo sconto di cambiali estere di primo ordine, con firme note sul mercato internazionale;

n) esercita, rispetto al Credito fondiario in liquidazione, al Credito agrario ed alla Cassa di risparmio, tutte le attribuzioni inerenti alla sua carica, e quelle stabilite dai rispettivi regolamenti e statuti speciali, di che all'art. 2;

o) può farsi assistere per tutti gli affari d'indole tecnica da ingegneri di sua fiducia da scegliersi, caso per caso, avendo riguardo alla specialità dell'opera da eseguire o degli studi da compiere;

p) presenta al Consiglio d'amministrazione per essere sottoposti al Consiglio generale:

1° il rendiconto annuale sull'andamento dell'Istituto;

2° i bilanci consuntivi del Banco e delle aziende annesse corredati da prospetti dimostranti il movimento avvenuto, durante l'esercizio, nelle principali categorie dell'attivo e del passivo;

3° la dimostrazione dei profitti, delle spese e delle perdite;

q) propone al Consiglio d'amministrazione gli stati di previsione della spesa e le variazioni agli stati medesimi;

r) presenta annualmente all'approvazione del Consiglio di amministrazione l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Istituto.

Consiglieri d'amministrazione di nomina governativa

Art. 33.

(Art. 33, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

A norma dell'art. 31 dello statuto, uno dei consiglieri di nomina governativa sostituisce il direttore generale nei casi di assenza o d'impedimento. Esso è designato dallo stesso direttore generale che ne informa il Ministero del tesoro.

Il direttore generale può delegare temporaneamente ai consiglieri di nomina governativa funzioni riguardanti determinati rami di servizio.

Ad ogni effetto di legge e di regolamento i consiglieri di nomina governativa non sono considerati come impiegati dell'Istituto.

Il biennio per la loro rinnovazione, di cui all'art. 21 dello statuto, è da valutarsi per anni interi, decorribili dal giorno della nomina.

In caso di nomina con decreti Reali di pari data la rinnovazione ha luogo procedendosi al sorteggio.

Verificandosi interruzione, per morte, dimissione od altra causa, il consigliere nominato in surrogazione devesi considerare in funzione sino dalla data della nomina del consigliere da lui sostituito.

Segretario generale.

Art. 34.

(Art. 34, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il segretario generale, oltre le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione, di cui agli articoli 25 e 28, sopraintende all'esatto funzionamento di tutti gli uffici del Banco, prende conoscenza degli affari, cura il regolare andamento di essi e dà, occorrendo, le disposizioni necessarie, in armonia alle prescrizioni del direttore generale.

Tiene le note caratteristiche del personale e propone al direttore generale i provvedimenti sul personale stesso.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dall'ispettore generale.

Nelle adunanze del Consiglio di amministrazione non può prender parte alla discussione, se non richiesto; in nessun caso può prender parte alla votazione.

CAPITOLO III.

Uffici propri della Direzione generale. Uffici e cariche annesse

Disposizioni comuni.

Art. 35.

(Art. 35, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

La Direzione generale è divisa nei seguenti uffici:

1° Segretariato generale;

2° Ispettorato generale;

3° Ragioneria generale;
4° Ufficio legale;
5° Sezione del Credito agrario e della Cassa di risparmio;
6° Credito fondiario in liquidazione;
7° Cassa speciale e magazzino delle carte-valori e stampe.

Le attribuzioni dei singoli uffici sono fissate dal Consiglio di amministrazione, salvo quanto è stabilito nel presente regolamento.

Il Consiglio di amministrazione può ridurre il numero dei detti uffici.

La sede di Palermo fa il servizio di cassa della Direzione generale, in conformità a speciali ordinamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Segretariato generale.

Art. 36.

(Art. 36, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Il Segretariato generale, oltre al gabinetto del direttore generale, che è alla immediata dipendenza del direttore generale stesso, comprende i seguenti riparti:

1° affari del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione;
2° affari generali;
3° affari di personale.

A ciascuno dei detti riparti è preposto un segretario ed uno o più impiegati che lo coadiuvano.

Art. 37.

(Art. 37, approvato col R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Dal Segretariato generale dipendono l'archivio della Direzione generale, l'economato e l'ufficio di copisteria e spedizione.

Ispettorato generale.

Art. 38.

(Art. 38, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

L'Ispettorato generale del Banco è alla diretta dipendenza del direttore generale. L'ispettore generale e gli ispettori, con gli impiegati addetti all'ufficio, esercitano le rispettive attribuzioni a norma delle speciali istruzioni di servizio deliberate dal Consiglio d'amministrazione e approvate dal Ministero del tesoro.

Art. 39.

(Art. 39, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Nelle ispezioni generali alle sedi e succursali dell'Istituto l'ispettore deve esaminare l'andamento di tutti i servizi che essi compiono, deve accertare la regolarità di tutte le operazioni e la osservanza delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, e deve informarsi e riferire sulla condotta degli impiegati a norma delle speciali istruzioni di servizio.

Presentando al capo della sede o succursale la lettera che gli dà l'incarico dell'ispezione, l'ispettore rimane investito di ogni facoltà necessaria al rigoroso adempimento degli obblighi predetti.

L'ispettore deve fare al direttore generale particolareggiato rapporto dell'ispezione. Tale rapporto sarà sollecitamente comunicato all'ispettore governativo accreditato presso l'Istituto ed al Consiglio d'amministrazione.

Art. 40.

(Art. 40, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

L'ispettore in missione ha facoltà di assistere, ai termini dell'articolo 32, lettera *l*), come delegato del direttore generale, alle sedute della Commissione di sconto.

Art. 41.

(Art. 41, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

L'ispettore in missione deve accertare se le cifre della esposizione degli scontisti, segnate negli stati trasmessi all'ufficio incaricato del controllo dei fidi presso la Direzione generale, rispondano allo stato di fatto, quale risulta dall'esame particolareggiato degli effetti scontati e dei registri.

Art. 42.

(Art. 42, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Niun provvedimento può essere preso dall'ispettore in missione senza autorizzazione della Direzione generale.

Ragioneria generale.

Art. 43.

(Art. 43, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Dalla ragioneria generale si riassumono le scritture di tutte le sedi e succursali. Ad essa sono aggregati i servizi dell'accentramento delle scritture dei titoli nominativi e di quelle relative al patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Istituto.

Art. 44.

(Art. 44, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il ragioniere generale, che ne è il capo, esercita il riscontro contabile su tutte le aziende dell'Istituto, e ne è responsabile; invigila sulle ragionerie delle sedi e succursali e degli altri uffici speciali, per tutto ciò che si attiene al servizio di contabilità e per l'esatto adempimento di tutte le norme e disposizioni contabili, adottate dietro sua proposta.

Suggerisce (in base ai risultati contabili) i provvedimenti opportuni in ordine alle operazioni bancarie ed al loro sviluppo.

Firma le situazioni generali dell'Istituto e le lettere di accreditamento al cassiere e compila i bilanci annuali e gli annessi prospetti dimostrativi, lo stato di previsione delle spese e la dimostrazione delle spese e perdite e dei profitti, di cui all'art. 32.

Art. 45.

(Art. 45, Reg. gen. approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 615).

Il ragioniere generale per gli esami e per gli accertamenti, di che agli articoli 11 e 12 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, deve mettere a disposizione dei rappresentanti dell'Ispettorato generale del tesoro i registri, la corrispondenza ed ogni altro documento all'uopo necessari.

Servizio di cassa della Direzione generale.

Art. 46.

(Art. 46, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le operazioni di cassa per conto della Direzione generale sono disimpegnate dalla sede di Palermo, a norma dell'art. 35.

I titoli pubblici di proprietà del Banco e delle aziende annesse sono custoditi nel tesoro delle sedi e delle succursali, secondo le disposizioni della Direzione generale.

Art. 47.

(Art. 47, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

I biglietti logori o danneggiati, che non siano più atti alla circolazione, e quelli dichiarati fuori corso, mano mano che vengano presentati al Banco, si annullano dal cassiere della sede o della succursale ricevente, con bollo a umido indicante la data ed il luogo ove si eseguisce l'annullamento.

Essi sono anche perforati dal cassiere stesso, in ciascuna metà, ma in modo che non sia obbliterato alcuno dei distintivi caratteristici necessari per la identificazione del biglietto.

Dalla perforazione, fatta a macchina, deve risultare la leggenda: *Nullo*, su ciascuna metà del biglietto.

Mancando l'adempimento anche di una delle dette formalità, i menzionati biglietti non possono venire immessi nel tesoro della

sede di Palermo per la successiva presentazione alla cassa speciale, di cui all'art. 48.

Cassa speciale e magazzino carte-valori.

Art. 48.

(Art. 48, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il servizio della cassa speciale per i biglietti del Banco è regolato in conformità del Regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e delle altre disposizioni governative che lo concernono.

Speciali norme di servizio, deliberate dal Consiglio di amministrazione, stabiliscono come e da chi debba esser fatto l'esame dei biglietti che si sospettino contraffatti o falsi.

Art. 49.

(Art. 49, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

L'ufficiale incaricato delle funzioni di gestore della cassa speciale e magazziniere delle carte-valori:

a) tiene le scritture del movimento dei biglietti, compila i lavori contabili relativi ed eseguisce la classificazione e l'annullamento dei biglietti stessi;

b) tiene una delle chiavi degli armadi, a due serrature, in cui sono custodite le scorte degli stampati soggetti a rendiconto (fedi, assegni, vaglia, ecc.) e cura la fornitura degli stampati stessi alle sedi, succursali ed agenzie del Banco.

L'altra chiave dei detti armadi è tenuta dal ragioniere generale.

Economato — Archivio della Direzione generale.

Art. 50.

(Art. 50, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

L'ufficiale incaricato delle funzioni di economo della Direzione generale:

a) tiene l'inventario dei mobili e degli arredi di ufficio;

b) provvede alle spese minute di ufficio e alle spese di economato, dietro ordinativi del segretario generale per somme sino a L. 50, e del direttore generale per somme superiori.

Art. 51.

(Art. 50-*bis*, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

L'ufficiale incaricato delle funzioni di archivista della Direzione generale:

a) cura la tenuta dei protocolli di entrata e uscita;

b) cura la tenuta dell'archivio della Direzione generale, e quindi rilascia le copie che gli siano richieste secondo le istruzioni interne di servizio, le quali provvedono anche per la riscossione dei diritti relativi.

Servizio legale e sue norme.

Art. 52.

(Art. 51, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Presso la Direzione generale un avvocato consulente presta al direttore generale l'assistenza quotidiana per tutti gli affari legali del Banco e ne riferisce, se richiesto, al Consiglio di amministrazione.

Egli, prima di proporre al direttore generale d'intraprendere o di accettare una causa che venga promossa da terzi, deve approfondirne tutti gli estremi di fatto e di diritto allo scopo di accertare se il Banco abbia realmente ragione e interesse di sostenerla, o se non possa tornargli più utile evitarla con un'equa transazione.

L'avvocato consulente sarà coadiuvato da altro componente dell'ufficio legale che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento.

Art. 53.

(Art. 52, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Presso la Direzione generale e presso gli stabilimenti siciliani e la sede di Roma vi sono avvocati, avvocati-procuratori legali e procuratori legali nel numero e con le competenze risultanti da speciale tabella deliberata dal Consiglio generale su proposta del Consiglio d'amministrazione, la quale tiene luogo dell'albo previsto dall'art. 29 dello statuto.

Presso gli stabilimenti di Girgenti, Trapani, Siracusa, Caltanissetta e Caltagirone i difensori del Banco hanno la doppia qualità di avvocati e procuratori legali; sono nel numero ed hanno le competenze indicate nella tabella sopraddetta.

Gli avvocati assumono la difesa dell'Istituto tanto per le cause concernenti l'azienda bancaria quanto per quelle del Credito fondiario, del Credito agrario, della Cassa di risparmio e di altri servizi esercitati dal Banco. I pareri che vengono loro richiesti debbono essere dati per iscritto.

I procuratori legali hanno nelle liti la rappresentanza del Banco ed assumono quella del Credito fondiario, del Credito agrario, della Cassa di risparmio e di altri servizi esercitati dal Banco.

Essi disimpegnano gli incarichi tutti occorrenti presso gli uffici di Intendenza, catastali, ipotecari, prefettura e presso qualsiasi ufficio giudiziario, secondo le disposizioni del direttore dello stabilimento.

Presso la Direzione generale e negli stabilimenti il difensore che riunisce in sè le funzioni di avvocato e di procuratore ne assume cumulativamente gli obblighi.

I procuratori legali, senza diritto a speciale indennità, meno il rimborso delle spese di viaggio e la diaria da corrispondersi nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio d'amministrazione, hanno l'obbligo di trasferirsi per gli affari legali del Banco nei paesi compresi nella giurisdizione della Corte ove essi hanno la loro residenza.

Un impiegato dell'Istituto avente la laurea in giurisprudenza, designato dal direttore generale, su proposta del segretario generale, o del capo dello stabilimento, coadiuva gli uffici legali della Direzione generale e degli stabilimenti in tutto quanto possa ai detti uffici occorrere nelle pratiche giudiziarie da espletare.

Speciali norme deliberate dal Consiglio d'amministrazione fissano i limiti di tale coadiuvazione.

Art. 54.

(Art. 53, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Gli avvocati, gli avvocati-procuratori legali e i procuratori legali, oltre alle retribuzioni risultanti dalla tabella di cui all'articolo precedente, nei casi di vittoria, hanno diritto ai compensi liquidati contro le parti soccombenti, purchè riscossi, o qualora il pagamento non venga dalle parti perdenti eseguito volontariamente, quando sia divenuta esecutiva l'ordinanza di tassazione, o la nota marginale rispondente alla tariffa degli atti, e notificato infruttuosamente il precetto per la riscossione.

La distribuzione dei sopraddetti compensi è fatta alla fine di ogni anno, ripartitamente per la Direzione generale e le sedi e succursali del Banco.

Tale distribuzione ha luogo presso la Direzione generale e le sedi di Messina e Catania in ragione di sette decimi in favore degli avvocati e avvocati-procuratori legali e di tre decimi in favore dei procuratori legali; presso la sede di Palermo in ragione di tre decimi all'avvocato capo, di due all'avvocato-procuratore legale e di cinque ai procuratori legali; presso gli altri stabilimenti, cui sono addetti avvocati e avvocati-procuratori legali, in parti uguali.

L'avvocato consulente presso la Direzione generale concorre nei compensi attribuiti agli avvocati della Direzione generale medesima.

Per le liti perdute in tribunale e vinte in Corte d'appello, quando

la sede di questa è diversa da quella del tribunale, i compensi attribuiti dalla sentenza della Corte debbonsi distribuire fra gli uffici legali delle due sedi, secondo l'assegnazione fattane dalla sentenza in seguito ad apposita richiesta; o, in difetto, secondo le determinazioni del Consiglio d'amministrazione.

Per le liti vinte in grado di rinvio i compensi attribuiti dalla sentenza della Corte debbonsi distribuire fra gli uffici legali che hanno preso parte alla difesa nelle varie giurisdizioni secondo la destinazione fattane dalla stessa sentenza in seguito ad apposita richiesta, o, in difetto, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione.

Gli avvocati, gli avvocati-procuratori legali e i procuratori legali non hanno diritto a qualsiasi compenso o competenza, sotto qualunque forma o denominazione, per le cause perdute, all'infuori delle retribuzioni risultanti dalla sopraindicata tabella.

Qualora, in casi di eccezionale importanza, trattandosi di cause vinte, il Consiglio d'amministrazione creda di accordare speciali compensi agli avvocati e procuratori del Banco, questi sono obbligati ad accettare le liquidazioni deliberate dal Consiglio medesimo, senza poter reclamare in via giudiziaria.

Tale obbligo si estende anche ai casi in cui dopo la sentenza abbia luogo una transazione.

Art. 55.

(Art. 54, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Spetta alla Direzione generale di autorizzare i direttori delle sedi e succursali pei giudizi da introdurre e pei gravami da produrre.

Per le azioni di rivalsa e per le procedure di esecuzione contro i debitori dell'Istituto provvedono i direttori delle sedi e succursali alle quali il credito per cui si procede appartiene.

Spetta però al Consiglio di amministrazione statuire sulle transazioni dei giudizi pendenti, sui concordati giudiziari, sulle lunghe proroghe, sulle novazioni e sui concorsi ad aste pubbliche per garantire crediti dell'Istituto.

Le deliberazioni riguardanti i concordati giudiziali saranno comprese nell'elenco delle transazioni da comunicarsi al Consiglio generale, in sessione ordinaria, giusta l'art. 27, n. 16, dello statuto.

Art. 56.

(Art. 55, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il direttore generale, per la Direzione generale, ed i direttori locali, per la rispettiva sede o succursale, nei limiti e con le norme all'uopo stabilite, dispongono le anticipazioni ed i pagamenti finali delle spese giudiziarie e provvedono per le spese e gli onorari ai notai, tenute presenti per tali onorari le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 57.

(Art. 56, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Con apposite norme è provveduto a tutto quanto concerne le relazioni e notizie che gli avvocati e procuratori legali devono fornire sulle pendenze giudiziarie loro affidate e sulla tenuta del registro delle liti, tanto presso le sedi e le succursali, quanto presso la Direzione generale.

Art. 58.

(Art. 57, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

I direttori delle sedi e delle succursali invigilano l'opera di coloro che sono incaricati della difesa dell'Istituto.

Aziende dipendenti dalla Direzione generale.

Sezione del Credito agrario e della Cassa di risparmio.

Art. 59.

(Art. 59, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

A capo della sezione del Credito agrario e della Cassa di risparmio è un direttore. Questi, alla immediata dipendenza del direttore generale, esegue e fa eseguire le disposizioni in vigore.

La detta sezione riassume le scritture contabili del servizio di Credito agrario e di quello di Cassa di risparmio, le quali sono distinte e separate da quelle del Banco.

Credito fondiario in liquidazione

Art. 60.

(Art. 59, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

A capo dell'ufficio di Credito fondiario in liquidazione è un direttore; questi, alla immediata dipendenza del direttore generale, esegue e fa eseguire le disposizioni in vigore.

CAPITOLO IV.

Sedi, succursali ed agenzie — Amministrazione

Art. 61.

(Art. 61, Reg. gen. approvato con R. D 2 agosto 1908, n. 615).

A capo di ogni sede o succursale del Banco è un direttore.

Art. 62.

(Art. 62, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

In caso di assenza o di impedimento del direttore esso è surrogato dal funzionario a ciò delegato dal direttore generale.

In caso di urgenza e fino a che la surrogazione non sia avvenuta, la reggenza della sede o della succursale spetta al segretario e, in mancanza, all'impiegato di grado superiore, o nello stesso grado, di maggiore anzianità, escluso il cassiere.

Art. 63.

(Art. 63, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le sedi e le succursali hanno, in generale, identiche attribuzioni.

Esse sono regolate dalle stesse norme, ai termini degli articoli 33, 34, 35 e 36 dello statuto.

Art. 64.

(Art. 64, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Tanto alle sedi e succursali, quanto alle agenzie, sopra deliberazioni del Consiglio di amministrazione, possono essere aggiunti nuovi servizi, modificati o tolti quelli in esse esistenti, nei limiti dello statuto e del presente regolamento.

Direzione.

Art. 65.

(Art. 65, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Il direttore, oltre alle attribuzioni assegnategli dallo statuto e dal presente regolamento:

a) vigila e risponde del buon andamento di tutti i servizi della sede o succursale e delle dipendenti agenzie;

b) corrisponde col direttore generale e con qualsiasi autorità per gli affari che riguardano la sede o succursale o le dipendenti agenzie;

c) custodisce oltre quella del tesoro una chiave delle casse interne coi rispettivi duplicati;

d) eseguisce, con l'intervento degli altri detentori delle chiavi la verifica dei valori estratti ed immessi nel tesoro, all'apertura ed alla chiusura della cassa, ed ha l'obbligo di accertarsi con verifiche particolareggiate ed improvvise, in numero di due almeno ogni anno, della consistenza di cassa e del portafoglio, riferendone al direttore generale;

e) emette i provvedimenti di assoluta urgenza, di competenza del direttore generale, riferendone a questo immediatamente;

f) propone alla Direzione generale l'elenco delle persone che ritiene idonee all'ufficio di commissario di sconto in numero superiore della metà a quello dei commissari assegnati alla sede o succursale dal Consiglio d'amministrazione;

g) dà parere consultivo sulle transazioni e sugli affari che escono dai confini dell'ordinaria amministrazione;

h) conserva il registro dei fidi (castelletto), e comunica alla Direzione generale le variazioni ed aggiunte relative;

i) esamina e sottoscrive le situazioni, gli stati, i conti, i bilanci e gli altri documenti che si rimettono alla Direzione generale;

k) dispone gli atti preparatori d'istruzione sulle domande di rimborso o di duplicati per asserite dispersioni o distruzioni di titoli nominativi, a norma delle istruzioni vigenti; provvede alla restituzione delle somme relative sino a lire quattromila e riceve il consenso per le corrispondenti malleverie; dà parere sull'accettazione o sul rifiuto delle offerte guarentigie per somme che oltrepassino il detto limite;

l) istruisce gli affari del Credito fondiario in liquidazione, del Credito agrario e della Cassa di risparmio ed in generale compie tutti gli incarichi inerenti a tali aziende affidatigli dal direttore generale a norma dell'art. 101;

m) infligge la censura e sospende gl'impiegati dallo stipendio nei limiti e nei casi previsti dagli articoli 288, 289 e 297;

n) fissa l'orario di ufficio previo accordo col direttore generale, e con riguardo alle consuetudini locali;

o) in fine dell'anno redige e trasmette alla Direzione generale una relazione sull'andamento di tutti i servizi della sede o succursale e delle dipendenti agenzie, sul mutamento della condizione economica dei clienti, sulla condotta in ufficio e privata e sulla capacità del personale, a norma delle istruzioni all'uopo impartite.

Art. 66.

(Art. 66, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il direttore deve seguire l'andamento dei commerci e delle industrie, e il movimento economico del territorio in cui la sede o la succursale svolge la propria azione nei rapporti del credito, facendo una particolareggiata relazione alla Direzione generale, da mettersi a disposizione del Consiglio generale.

Art. 67.

(Art. 67, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il direttore vista le copie conformi dei titoli nominativi ed i certificati rilasciati dalla sede o dalla succursale.

Art. 68.

(Art. 68, reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il direttore:

1° provvede al pagamento:

a) delle spese di protesto degli effetti cambiari;

b) dell'importo delle forniture e dei lavori regolarmente ordinati e preventivamente approvati dall'Amministrazione centrale;

c) delle spese di giudizio riconosciute regolari e liquidate dall'Amministrazione centrale;

2° provvede per gli esiti già approvati dall'Amministrazione centrale, e per le spese eventuali e facoltative che, nei limiti delle assegnazioni e con le norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione, non oltrepassino le L. 50: per quelle che superino detta somma deve ottenere l'autorizzazione preventiva della Direzione generale.

In caso di urgenza, detto limite può essere aumentato fino a lire 100, purchè se ne riferisca immediatamente al direttore generale per l'opportuna ratifica;

3° provvede al pagamento delle spese dichiarate obbligatorie dal Consiglio di amministrazione, nei limiti delle assegnazioni relative.

Segreteria.

Art. 69.

(Art. 69, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615.

Nelle sedi e nelle succursali un segretario, alla immediata dipendenza del direttore:

a) comunica e trasmette a tutti gli altri uffici della sede o della succursale le disposizioni che abbiano relazione coi singoli servizi;

b) fa trascrivere le ordinanze, che controfirma, ed ogni altro atto formulato dal direttore o da chi sostituisca il direttore;

c) provvede alla redazione della corrispondenza d'ordine amministrativo;

d) custodisce i suggelli d'ufficio;

e) interviene, redigendo i relativi verbali, nelle verifiche che compiono il direttore e gli ispettori e nelle spedizioni e ricezioni di fondi;

f) istruisce le pratiche riguardanti il pagamento condizionato di titoli apodissari, a norma degli articoli 152 e seguenti, e dei titoli apodissari e vaglia cambiari dispersi o distrutti, giusta gli articoli 169 e seguenti;

g) provvede alla costituzione dei depositi cauzionali degli impiegati, pei quali redige l'atto di pegno

h) tiene in evidenza il nome, il domicilio, le generalità e tutte le altre indicazioni riferibili al personale;

i) tiene un registro per la riscossione dei diritti che si paghino per certificati, copie, duplicati di documenti, ecc.;

l) compie ogni altro incarico, affidatogli dal direttore, e, per delegazione di questo, firma i vaglia cambiari;

m) assume la reggenza temporanea della sede ai termini dell'art. 62.

In caso di assenza, il segretario è sostituito da un impiegato scelto dal direttore, d'accordo con la Direzione generale, fra gli impiegati della sede o della succursale, escluso il cassiere.

Art. 70.

(Art. 70, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Nelle sedi e nelle succursali un applicato, scelto dal direttore d'accordo con la Direzione generale, disimpegna le funzioni di economo-archivista. Egli coadiuvato, occorrendo, da uno o più applicati:

a) cura la tenuta dell'archivio della corrispondenza amministrativa e commerciale, dei registri e dei documenti contabili, di cassa e di tutti gli uffici, e ne è responsabile;

b) cura la tenuta dei protocolli di entrata e di uscita e provvede alla copiatura e spedizione della corrispondenza tanto amministrativa quanto commerciale;

c) tiene l'inventario dei mobili e degli arredi di ufficio;

d) provvede alle spese minute di ufficio ed alle spese di economato, dietro ordinativi del direttore.

Ragioneria.

Art. 71.

(Art. 71, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

A capo dell'ufficio di ragioneria presso le sedi e succursali è un ragioniere.

Salve le disposizioni relative a servizi diversi o speciali, il ragioniere:

a) registra, riscontra e dà notizia di tutti i fatti contabili della sede o della succursale, secondo le speciali istruzioni;

b) esamina le precarie, in base alle quali si debbano eseguire pagamenti o consegnare valori, prima che sia dato all'ufficio competente il nulla osta per l'esecuzione;

c) è materialmente responsabile verso il Banco del proprio operato e di quello degli impiegati da lui dipendenti, sia per qua-

lunque mancanza che si potesse commettere con malizia o per negligenza od errore, sia per qualunque ritardo od arretrato nelle scritture.

Le responsabilità inerenti al suo ufficio, a norma delle disposizioni legislative e statutarie in vigore e del presente regolamento non escludono quelle che i detti impiegati abbiano verso il Banco e verso il loro capo, ciascuno per il fatto proprio;

d) compila le situazioni, gli stati, i bilanci ed ogni altro documento contabile riguardante la sede o la succursale;

e) tiene un registro di tutti gli effetti diretti protestati, con la notizia o la ricevuta del difensore incaricato del giudizio, avendo cura di provocare dal direttore l'inizio degli atti contro i firmatari, prima che decorra il termine di decadenza contro il girante;

f) provvede alla tenuta di tutti i libri contabili e registri di scrittura analitica e riassuntiva determinati dalle istruzioni di servizio, nonchè dell inventario degli immobili;

g) redige la corrispondenza commerciale;

h) provvede alla tenuta del magazzino delle stampe riguardanti tutti gli uffici della sede o della succursale;

i) tiene una delle chiavi del tesoro e delle casse interne coi relativi duplicati ed assiste giornalmente alle operazioni di apertura e di chiusura della cassa.

In caso di assenza, il ragioniere è sostituito da un impiegato scelto dal direttore, d'accordo colla Direzione generale, fra gl'impiegati della sede o succursale, escluso il cassiere.

Cassa e custodia delle chiavi.

Art. 72.

(Art. 72, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

A capo dell'ufficio di cassa è posto un cassiere, che ha alla propria dipendenza immediata uno o più sottocassieri e commessi di cassa, i quali compiono le rispettive funzioni in conformità alle speciali istruzioni di servizio.

Egli:

a) tiene una delle chiavi del tesoro e delle casse interne coi relativi duplicati;

b) è materialmente responsabile verso il Banco tanto dell'opera propria quanto di quella dei sottocassieri e dei commessi di cassa, i quali ciò non ostante, sono pure responsabili verso il Banco e verso il cassiere di qualsiasi loro frode od errore;

c) è inoltre responsabile materialmente e solidalmente coi commessi di cassa quando affidi ad uno di essi pagamenti o incassi, da eseguirsi fuori dell'ufficio di cassa, per somma eccedente lire venticinquemila, senza curare che il commesso di cassa all'uopo incaricato sia accompagnato da altro commesso di cassa o, in mancanza, da altra persona designata dal direttore;

d) è tenuto a designare, all'atto della sua immissione in funzioni o quando il sostituto cessi dalle sue funzioni, e con l'approvazione del direttore, il nome di un impiegato della sede o succursale che accetti di sostituirlo, sempre sotto la sua responsabilità, nei casi di assenza o d'impedimento.

Qualora la designazione non sia fatta, provvederà ad essa il direttore con ordinanza motivata e sempre sotto la responsabilità materiale del cassiere.

Art. 73.

(Art. 73, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Di ciascuna immissione ed estrazione si prende nota in un registro di cassa che deve essere custodito nello stesso tesoro.

Ogni operazione notata in questo registro deve essere sottoscritta dal direttore, dal cassiere e dal ragioniere, i quali debbono pure apporre le loro firme sul verbale.

Art. 74.

(Art. 74, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Gli studi (esemplari) delle fedi di credito e dei vaglia cambiari, i libretti dei conti correnti ad interesse, i relativi assegni (chèques), i libretti dei depositi a risparmio e gli altri stampati soggetti a rendiconto sono conservati nel tesoro, e ne è estratta, volta per volta, quella quantità che possa bisognare per le occorrenze del giorno, tenendone conto in apposito registro di carico conservato nel tesoro medesimo.

Art. 75.

(Art. 75, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Oltre le responsabilità inerenti al suo ufficio, in conformità alle disposizioni legislative e statutarie in vigore, e a quelle del presente regolamento, il cassiere è sempre tenuto a rispondere verso il Banco della quantità, della specie e della legittimità dei titoli, biglietti, numerario, e di ogni altro valore, custoditi, estratti ed immessi nel tesoro, e di quelli spediti ad altra cassa dell'Istituto, sino a che non gliene sia stato dato regolare discarico, a norma delle speciali istruzioni di servizio.

È pure responsabile che i titoli apodissari, i vaglia cambiari ed assegni bancari, ammessi al pagamento, siano legittimi, regolari e senza alterazioni.

Art. 76.

(Art. 76, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il cassiere deve curare, a suo rischio e pericolo e sotto la sua materiale responsabilità, la esazione degli effetti scaduti che all'uopo sono a lui consegnati, nonchè la consegna, contro ricevuta, degli effetti non pagati all'ufficiale pubblico, destinato per levare i protesti cambiari, ai termini di legge.

Il Consiglio d'amministrazione determina la tariffa relativa ai compensi dovuti agli ufficiali incaricati dei protesti predetti.

Art. 77.

(Art. 77, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Istruzioni speciali di servizio regolano le funzioni del cassiere e determinano i registri, le scritturazioni e le altre formalità, che egli sia tenuto ad osservare, oltre quanto è stabilito nel presente regolamento.

Art. 78.

(Art. 78, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le chiavi del tesoro sono tre, e sono affidate rispettivamente al direttore, al cassiere ed al ragioniere.

Art. 79.

(Art. 79, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Ciascuna delle tre chiavi ha un duplicato.

Le chiavi duplicate sono chiuse in pieghi suggellati, da rimanere rispettivamente presso ciascun detentore. Tutti e tre i pieghi sono firmati dal direttore, dal cassiere e dal ragioniere.

Art. 80.

(Art. 80, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le chiavi di uso giornaliero e le duplicate debbono essere gelosamente custodite dai rispettivi detentori, sotto la loro più stretta responsabilità, e non possono per alcun pretesto essere consegnate ad altre persone.

Commissioni di sconto.

Art. 81.

(Art. 81, Reg. gen. approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 615).

Il numero dei commissari di sconto, da assegnarsi a ciascuna sede o succursale, a norma dell'art. 35 dello statuto, viene determinato dal Consiglio di amministrazione, secondo l'importanza degli affari locali.

Art. 82.

(Art. 82, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il direttore generale, su proposta del direttore della sede o succursale, determina il numero delle tornate delle Commissioni di sconto ed i giorni nei quali debbano aver luogo.

Art. 83.

(Art. 83, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il più rigoroso segreto deve mantenersi sulle discussioni e sulle votazioni delle Commissioni di sconto. La votazione ha luogo a scrutinio segreto, se uno dei suoi membri lo richieda.

Art. 84.

(Art. 84, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

La durata del servizio di ciascun commissario è, di regola, quindicinale, in modo da comprendere due intere settimane dal lunedì al sabato.

Il turno è regolato in guisa che ciascun commissario compia la prima settimana di servizio con un collega e la seconda con un altro.

Art. 85.

(Art. 85, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il turno di servizio è dal direttore fissato in principio dell'anno, per modo che durante l'anno tutti i commissari prestino un numero di settimane di servizio possibilmente uguale.

Il turno di servizio deve essere tenuto segreto dal direttore. In casi eccezionali si può ammettere in esso qualche inversione o sostituzione.

Art. 86.

(Art. 86, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Uno dei commissari, escluso il direttore, funziona da segretario della Commissione.

Art. 87.

(Art. 87, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Non intervenendo in una adunanza della Commissione di sconto uno dei commissari di turno, il direttore provvede a sostituirlo.

Art. 88.

(Art. 88, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Ai commissari di sconto è corrisposta una indennità o medaglia di presenza di L. 10 ogni volta che intervengano in ufficio per assistere alle adunanze della Commissione.

Art. 89.

(Art. 89, reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il direttore della sede o succursale ha il dovere, anche durante l'anno, di indicare alla Direzione generale le cagioni per le quali, eventualmente, qualche commissario di sconto fosse divenuto incompatibile, ai termini dello statuto, agli effetti dell'art. 30, comma *k*, del presente regolamento.

Il direttore locale, nel riferire sull'avvenuta incompatibilità di un commissario di sconto, modifica il turno di servizio in guisa che quel commissario non possa più prender parte ai lavori della Commissione.

Art. 90.

(Art. 90, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Quando per morte, dimissione o decadenza si verifichi la mancanza di uno o più commissari di sconto, il Consiglio d'amministrazione, a seguito di proposta del direttore locale, contenente il nome d'un numero di persone doppio di quello delle vacanze, deve provvedere con altre nomine a supplire i mancanti.

I nuovi nominati durano in ufficio fino al 31 dicembre.

Agenzie.

Art. 91.

(Art. 91, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le agenzie di cui agli articoli 3 e 37 dello statuto, dipendono dalla sede o succursale cui sono aggregate per deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 92.

(Art. 92, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le agenzie sono provviste del necessario fondo di Cassa, entro i limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. Tale fondo, agli effetti contabili, è ritenuto come esistente nella Cassa della sede o succursale da cui le agenzie stesse dipendono, ed alla quale debbono rimettere le somme eventualmente eccedenti i bisogni di cassa, dietro ordine del direttore, a tenore dell'art. 100.

Art. 93.

(Art. 93, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le agenzie possono essere autorizzate a compiere le seguenti operazioni:

a) ricevere domande per l'ammissione al fido, da trasmettersi, con particolareggiate informazioni dell'agente, alle sede o succursale dalla quale dipendono;

b) ricevere effetti presentati allo sconto dai clienti già ammessi al fido, da spedirsi alla sede o succursale sopraddetta con particolareggiate informazioni sui coobbligati, non che effetti per l'incasso;

c) pagare ai clienti il netto ricavo dello sconto dietro autorizzazione della sede o succursale stessa e l'ammontare degli effetti incassati;

d) scontare buoni del tesoro e cedole di titoli sui quali il Banco può fare anticipazioni;

e) riscuotere gli effetti che all'uopo, due giorni prima delle rispettive scadenze, sono loro rimessi dalla sede o succursale cui sono aggregate;

e-bis) consentire anticipazioni;

f) emettere vaglia cambiari, fedi di credito o polizzini;

g) pagare vaglia cambiari e titoli apodissari, come pure assegni tratti dai corrispondenti del Banco;

h) ricevere commissioni per compra e vendita di titoli, da eseguirsi dalla sede o succursale da cui dipendono, e per compra e vendita di divisa estera, da eseguirsi dal direttore generale, a norma dell'art. 32;

i) ricevere depositi a risparmio;

j) eseguire la riscontrata e le altre operazioni che, avuto riguardo ai bisogni delle piazza, e su proposta del direttore della sede o succursale, venissero aggiunte a quelle sopraindicate, a norma dell'art. 61.

Art. 94.

(Art. 94, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Consiglio d'amministrazione delibera le norme per la tenuta delle scritture e dei libri delle agenzie.

La sede o succursale cui l'agenzia è aggregata comprende nelle proprie scritture la contabilità, la consistenza in biglietti, numerario, effetti e valori di essa, e tiene in evidenza, sinteticamente, il movimento delle operazioni dell'agenzia medesima.

La sede o succursale predetta, con la scorta dei dati giornalieri e dei documenti relativi, segue e controlla il movimento degli affari, le rimanenze di cassa e la regolarità delle scritturazioni dell'agenzia.

Art. 95.

(Art. 95, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Sono addetti a ciascuna agenzia:

a) un agente;

b) un sotto-cassiere;

c) un inserviente, da adibirsi anche come commesso di cassa.

Nel caso d'assenza o di legittimo impedimento di uno degli impiegati sopra indicati, provvede alla sostituzione, informandone la Direzione generale, il direttore della sede o succursale da cui l'agenzia dipende, con personale della carriera cui appartiene l'impiegato assente.

Art. 96.

(Art. 96, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

L'agente risponde del buon andamento dell'agenzia e della regolarità delle operazioni dalla stessa compiute, non che della autenticità delle firme dei cedenti degli effetti ammessi allo sconto per suo mezzo.

Egli:

eseguisce gli ordini del capo della sede o della succursale da cui dipende, e corrisponde direttamente con lo stesso, nonchè con le autorità locali e coi terzi per gli affari attinenti all'agenzia;

esamina i titoli apodissari contenenti girate condizionate, e constata che le condizioni siano adempiute;

conserva una delle chiavi della Cassa, di cui l'altra è affidata al sotto cassiere, e riscontra i valori che vi si immettono o se ne estraggono, prendendone nota negli appositi registri di sacristia con dichiarazione firmata da lui e dal sotto-cassiere: tali registri sono custoditi nella cassa;

firma, insieme al sotto-cassiere, tutti gli stati e documenti da spedirsi alla sede o alla succursale da cui dipende;

invia giornalmente alla sede o alla succursale anzidetta la situazione di cassa nella quale riassume e dà conto delle diverse operazioni del giorno, allegandovi tutti i documenti d'introito e d'esito;

fissa l'orario d'ufficio, previo accordo col direttore da cui dipende e l'approvazione del direttore generale.

Art. 97.

(Art. 97, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

I sotto-cassieri addetti alle agenzie hanno tutti gli obblighi e le responsabilità stabiliti per i cassieri.

Art. 98.

(Art. 98, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il personale dell'agenzia deve osservare, per la parte che lo riguarda, tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del Banco.

Art. 99.

(Art. 99, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le spese occorrenti all'agenzia, nei limiti e con le modalità all'uopo stabilite, sono disposte con ordinativi di pagamento emessi dalla sede o succursale da cui essa dipende.

Art. 100.

(Art. 100, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il direttore della sede o succursale da cui l'agenzia dipende è responsabile del regolare funzionamento della medesima, ai termini dello statuto e del regolamento del Banco.

Provvede ad improvvise verifiche di cassa, sia personalmente, sia per mezzo di un suo delegato.

Ha verso il personale dell'agenzia le stesse facoltà che gli sono attribuite dallo statuto e dal regolamento verso gl'impiegati suoi dipendenti.

Ordina le somministrazioni di fondi occorrenti all'agenzia pel servizio di cassa ed il versamento nelle casse della sede o succursale di quelli eccedenti i bisogni dell'agenzia stessa.

CAPITOLO V.

Funzioni ed operazioni

Disposizioni generali.

Art. 101.

(Art. 101, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Banco sconta, a non più di quattro mesi:

a) cambiali ed assegni bancari muniti di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili;

b) buoni del tesoro;

c) note di pegno emesse da Società di magazzini generali legalmente costituite e da depositi franchi, e quelle indicate nell'art. 8 della legge 5 luglio 1908, n. 404, per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati;

d) cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;

e) titoli od effetti rilasciati dal Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, osservando le norme stabilite nel R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62;

f) effetti emessi dalla Banca autonoma di Credito minerario per la Sicilia, con le norme e condizioni stabilite dal citato decreto.

Il Banco fa anticipazioni a non più di quattro mesi:

1° sopra titoli del debito pubblico dello Stato e buoni del tesoro; sui buoni del tesoro a lunga scadenza, l'anticipazione può farsi fino a due anni, giusta l'art. 3 della legge 7 aprile 1892, n. 111;

2° sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantito gl'interessi, sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni vincolato espressamente al pagamento degl'interessi degli stessi titoli;

3° sopra cartelle degl'Istituti di Credito fondiario;

4° sopra le cartelle emesse ai termini della legge 25 giugno 1906, n. 255, dalla sezione annessa alla sede in Catanzaro dell'Istituto di Credito agrario « Vittorio Emanuele III »;

5° sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri.

Per i titoli di cui ai nn. 1, 2 e 3 e per i buoni del tesoro a lunga scadenza, le anticipazioni possono farsi fino a nove decimi del valore di Borsa.

Per i titoli di cui al n. 4, fino ai tre quarti del loro valore corrente.

Per i titoli di cui al n. 5, fino a quattro quinti del valore di Borsa.

Per i buoni del tesoro ordinari, fino alla totalità del loro valore.

Tutti i titoli anzidetti non possono essere valutati al disopra del loro valore nominale;

6° sopra le valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere, al corso legale, e sopra verghe d'oro;

7° sopra sete grezze e lavorate in organzini ed in trame valutate non oltre i tre quarti del loro valore corrente, e sopra verghe d'argento valutate non oltre due terzi del loro valore corrente;

8° sopra fedi di deposito di magazzini generali legalmente costituiti e di depositi franchi, e sopra ordini in derrate o in zolfi per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

9° sopra certificati di deposito di spirito e cognac esistenti nei magazzini costituiti secondo gli articoli 8 e 9 del testo unico delle leggi per gli spiriti, approvato con R. decreto 3 dicembre 1905, n. 651, per non più di metà del valore dell'acool e cognac depositati.

Il Banco fa inoltre anticipazioni fino a sei mesi di scadenza:

a) sopra fedi di deposito di sete, emesse dai magazzini generali, legalmente costituiti;

b) sopra fedi di deposito di zolfi dei magazzini generali, di cui nella legge 15 luglio 1906, n. 333, e di quelli ad essi equiparati, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378, fino a quattro quinti del valore dello zolfo, rappresentato dalle fedi stesse, al netto dei prelevamenti, ai sensi della legge 6 giugno 1907, n. 286;

c) sopra fedi di deposito dei magazzini generali per gli agrumi e loro derivati, esercitati dalle Società, di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320, per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

d) sopra depositi di derivati di prodotti agrumari sino a due terzi del loro valore.

Il Banco, con le norme di cui all'art. 6 della legge del 31 dicembre 1907, n. 804, fa anticipazioni alla Cassa dei depositi e prestiti contro depositi di titoli.

Tutte le funzioni ed operazioni indicate nei titoli II e III dello statuto, nonchè quelle del presente articolo, possono essere in tutto o in parte esercitate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, dalle sedi, succursali ed agenzie dell'Istituto.

Per effetto della liquidazione del Credito fondiario, alle sedi e succursali del Banco, possono essere dal direttore generale affidati tutti quegli incarichi e pratiche amministrative, inerenti a tale servizio, che creda opportuno, salvo, in quanto occorra, le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione.

Sconti ed anticipazioni.

Art. 102.

(Art. 102, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

In ciascuna sede o succursale del Banco, sulla scorta delle norme deliberate dal Consiglio d'amministrazione ed approvate dal Ministero del tesoro, è compilato un elenco (castelletto) degl'Istituti, delle ditte e delle persone ammesse al fido, coll'ammontare massimo del credito di ciascun Istituto, ditta o persona, risultante da deliberazione della rispettiva Commissione di sconto.

L'iscrizione nel detto elenco, per lo stesso Istituto, ditta o persona, può essere fatta presso una sola sede o succursale del Banco, a meno che si tratti di grandi Istituti bancari o commerciali notoriamente di prim'ordine, i quali abbiano sede in città diverse.

L'elenco stesso si fa per la zona di operazioni di ciascuna sede o succursale, e si rivede nel mese di dicembre di ogni anno dalla Commissione di sconto, salvo il caso che mutamenti importanti nella condizione dei clienti non esigano revisioni parziali nel corso dell'anno.

I fidi originari e le variazioni, alle quali siano soggetti per effetto della revisione, debbono riportare l'approvazione della Direzione generale del Banco.

Art. 103.

(Art. 103, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il più rigoroso segreto deve mantenersi sull'elenco di cui all'articolo precedente.

Tale elenco è custodito gelosamente dal capo della sede o succursale, il quale non lo rende ostensibile che agli ispettori governativi ed a quelli del Banco.

Art. 104.

(Art. 104, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Nelle norme deliberate dal Consiglio d'amministrazione, a tenore dell'art. 102, deve essere indicato il limite massimo del fido che, secondo l'importanza delle sedi o succursali, può essere accordato agli Istituti, ditte o persone ad esso ammesse.

Art. 105.

(Art. 105, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

L'iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 102, non dà diritto al cliente di valersi del credito sino al limite massimo della somma in esso indicata.

Questo massimo rappresenta il limite estremo al quale le Commissioni locali di sconto possono giungere, nell'ammissione degli effetti presentati dall'Istituto, ditta o persona iscritti nell'elenco predetto, e può essere superato solamente nel caso in cui il credito del presentatore di cambiali, veramente commerciali, sia rinforzato ed aumentato da firme di coobbligati, riconosciute di primo ordine, capaci di guarentire largamente l'eccedenza di fido da concedere al presentatore.

In questo caso la deliberazione dovrà essere presa ad unanimità di voti, ed il direttore locale dovrà immediatamente darne notizia al direttore generale, il quale dovrà dare ordine di non accettare nuove presentazioni, in eccedenza, dello stesso Istituto, ditta o persona, quando lo creda conveniente.

Art. 106.

(Art. 106, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

In ciascuna sede o succursale un ufficiale, oltre le incombenze che possono essergli affidate, disimpegna le funzioni di capo-sconti, con apposita cauzione.

Art. 107.

(Art. 107, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

La persona ammessa al fido deve apporre la propria firma o far apporre quella dei suoi procuratori sopra il registro degli autografi, che è custodito dall'impiegato cui sono affidate le funzioni di capo-sconti a norma dell'articolo precedente.

Trattandosi di procuratori, l'atto autentico di procura deve essere depositato presso la sede o succursale, previo esame del funzionante da capo-sconti.

Trattandosi di una ragione sociale, si deve dare il nome e la firma di tutti i suoi gerenti.

Nonostante la esistenza delle firme nel registro sopradetto, l'Istituto può richiedere che il presentatore firmi le cambiali alla presenza del funzionante capo-sconti, ovvero che la firma sia autenticata da un notaio, il quale deve, nell'atto di autenticazione, indicare la paternità ed il domicilio del firmatario.

Le persone le quali non risiedono nelle città delle sedi o succursali presso cui sono ammesse al fido, debbono rilasciare dichiarazione di elezione di domicilio nelle città stesse, per ministero di ufficiale giudiziario.

Quest'obbligo non riguarda i clienti domiciliati in una città dove esiste un'agenzia del Banco.

Non è consentita l'elezione di domicilio presso il Banco.

Art. 108.

(Art. 108, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

In nessun caso possono essere ammesse allo sconto cambiali senza la deliberazione della Commissione.

Art. 109.

(Art. 109, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le cambiali ammesse allo sconto debbono essere a scadenza di non più di quattro mesi, ed essere munite di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili, compresa quella dell'affidato.

La valutazione delle firme deve essere fatta con la più rigorosa oculatezza.

Art. 110.

(Art. 110, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Non si ammettono allo sconto cambiali accettate o presentate da donne maritate, sebbene autorizzate dal marito, a meno che non intervenga l'autorizzazione del tribunale, oppure trattisi di donne maritate autorizzate legalmente ad esercitare la mercatura.

Art. 111.

(Art. 111, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

L'ammissione o il rifiuto degli effetti presentati allo sconto, deve risultare da processo verbale, steso in calce allo stato di presentazione, di cui all'art. 115 lettera c), con indicazione in tutte le lettere della quantità e dell'ammontare complessivo degli effetti respinti ed ammessi.

Il detto verbale è firmato da tutti i componenti la Commissione.

Il segretario della Commissione, di cui all'art. 86, contrassegna, seduta stante, gli effetti ammessi allo sconto, ovvero, col consenso della Direzione generale, firma soltanto le singole distinte degli effetti dei quali sia stata deliberata l'ammissione totale o parziale.

Art. 112.

(Art. 112, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

La girata a favore del Banco, deve essere datata e controsegnata, per ogni sede o succursale, con una numerazione progressiva annuale, impressa con bollo speciale.

Art. 113.

(Art. 113, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le operazioni di sconto, per quanto riguarda lo svolgimento pratico del servizio, si eseguiscono presso le sedi o succursali a mezzo del funzionante capo-sconti, di cui all'art. 106.

Art. 114.

(Art. 114, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le cambiali sono presentate allo sconto a mezzo del funzionante capo-sconti, e debbono essere accompagnate da distinta, in doppio esemplare, firmata dal presentatore.

Un esemplare, o una copia di essa, firmata dal direttore e dal funzionante capo-sconti, deve essere spedito alla Direzione generale; l'altro esemplare o l'originale, secondo i casi, serve alla sede o succursale per le scritturazioni nel registro delle esposizioni cambiarie (rischi), il quale deve contenere anche i conti degli obbligati nelle cambiali, sotto qualunque titolo.

Nel caso di risconto può tenersi il conto soltanto per presentatore.

Art. 115.

(Art. 115, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il funzionante da capo-sconti:

a) ha l'obbligo di assicurarsi, sotto la sua responsabilità, che le cambiali presentate per lo sconto abbiano tutti i requisiti essenziali per la loro validità, richiesti dal Codice di commercio;

b) è responsabile delle conseguenze delle irregolarità di forma che eventualmente esistessero sulle cambiali, della mancanza o insufficienza del bollo graduale e della mancanza della indicazione della residenza o domicilio del presentatore;

c) forma lo stato di presentazione per la Commissione, a norma delle istruzioni;

d) dopo l'esame delle cambiali, da parte della Commissione, firma lo stato di presentazione, facendovi risultare che sono state a lui restituite le cambiali non ammesse, le quali, a sua cura, sono riconsegnate ai presentatori senza alterazione o segno;

e) è responsabile della capacità giuridica del presentatore e di quei coobbligati che dal direttore o dalla Commissione fossero specialmente indicati.

Art. 116.

(Art. 116, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il funzionante da capo-sconti:

a) liquida lo sconto, a giorni, escluso quello della presentazione e compreso quello della scadenza, e calcolando per cinque centesimi le frazioni inferiori a tale cifra;

b) ha l'obbligo di eseguire tutte le operazioni interne e di scritturazione, determinate dalle istruzioni.

Art. 117.

(Art. 117, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il direttore, ricevendo dal funzionante capo-sconti lo stato di presentazione delle cambiali, esamina se l'ammissione delle stesse importi o meno eccedenza dell'esposizione cambiaria rispetto al fido di ciascun presentatore.

Egli, coadiuvato dal capo-sconti, deve raccogliere tutte quelle notizie, indicazioni, estremi di fatto ed altro, riferentisi ai firmatari delle cambiali presentate allo sconto, che possano valere per l'accettazione o meno di quelle da sottoporsi all'esame della Commissione.

Art. 118.

(Art. 118, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

È vietato ai direttori:

a) di consentire rinnovazioni e minorazioni di cambiali senza la deliberazione della Commissione di sconto, in conformità dell'articolo 108;

b) di ricevere nuove cambiali dai debitori ammessi a transazione, fino all'estinzione del debito transatto;

c) di fare nuovi sconti a favore dei debitori del Banco per cambiali dichiarate immobilizzate dalle ispezioni governative, come pure a favore di debitori morosi del Banco o delle sue aziende.

Art. 119.

(Art. 119, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le formalità indicate per lo sconto delle cambiali sono estese agli assegni bancari, nonchè, in quanto sieno applicabili, allo sconto dei buoni del tesoro, delle cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni, ai termini di legge, delle note di pegno e degli altri titoli od effetti di cui all'art. 6 dello statuto.

Per lo sconto dei buoni del tesoro, delle cedole, dei titoli, sui quali il Banco può fare anticipazioni, a norma di legge, provvede il direttore senza che intervenga la Commissione di sconto.

Art. 120.

(Art. 120, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

I titoli nominativi, dei quali si scontino le semestralità, senza che intervenga la Commissione di sconto, debbono essere liberi da qualunque vincolo.

Art. 121.

(Art. 121, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le anticipazioni contro pegno di titoli, valori o merci, previste dall'art. 7 dello statuto, hanno la forma di un conto corrente che si liquida alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 101 del presente regolamento per ciascuna specie di titoli, merci e valori.

Gl'interessi, tanto a debito che a credito, sono calcolati con valuta dal giorno dell'operazione, computando per i prelevamenti lo stesso giorno.

Nel caso in cui per i buoni del tesoro ordinari o per le valute d'oro l'anticipazione venga fatta sopra l'intero loro valore, si deve dedurre una somma che basti a garentire l'interesse e la tassa erariale, dovuta a norma delle disposizioni in vigore.

L'interesse sulle somme anticipate non deve, in ogni caso, essere

mai inferiore alla provvigione che si sarebbe percepita per la custodia dei titoli e valori pegnorati qualora essi fossero costituiti in deposito aperto.

La stessa provvigione è dovuta nel caso che i titoli siano lasciati in deposito nei sei mesi successivi al rimborso integrale del debito.

Art. 122.

(Art. 122, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il ritiro delle somme si fa per mezzo di assegni pagabili allo stesso depositante o a persona da lui designata. Detti assegni sono staccati da un libretto a matrice, con le pagine numerate, che è fornito al depositante all'atto dell'anticipazione, contro analoga ricevuta, ovvero custodito presso l'ufficio competente a disposizione del depositante medesimo.

La tassa di bollo sugli assegni è a carico del correntista.

Art. 123.

(Art. 123, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il valore delle merci sulle quali si fanno anticipazioni deve essere accertato dai periti e magazzinieri designati dal Banco.

Art. 124.

(Art. 124, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le anticipazioni si fanno secondo speciali norme stabilite dal Consiglio di amministrazione, per mezzo di cartella, in doppio originale, portante le condizioni principali delle operazioni, nonchè:

1° il nome, il cognome, la paternità e il domicilio del depositante;

2° l'indicazione dei titoli od altri valori dati in pegno, con menzione di tutti gli estremi e delle particolarità che valgano ad identificarli;

3° il valore determinato in base al listino di borsa o al listino dei prezzi del Consorzio zolfifero o mediante perizia delle merci, con le deduzioni volute per legge, nonchè la decorrenza del godimento dei titoli sui quali si fanno le anticipazioni;

4° le cifre del movimento del conto;

5° la data dell'operazione e quella della scadenza;

6° la firma del depositante, dell'impiegato incaricato del servizio, del cassiere e del direttore;

7° l'indicazione dell'obbligo che il depositante assume, nel caso di un ribasso del 10 0[0 dei valori depositati, di diminuire proporzionalmente l'importo dell'anticipazione, ovvero di reintegrarne la garanzia, nel termine di tre giorni, in seguito a semplice avviso;

8° la clausola dell'obbligazione da parte del depositante di supplire alla deficienza che potesse risultare a danno del Banco dalla vendita dei titoli od altri valori pegnorati.

Art. 125.

(Art. 125, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Ad eccezione delle fedi di deposito in zolfi, che con speciali distinte si presentano al funzionante capo-sconti, i titoli sui quali si richiede l'anticipazione sono presentati dalla parte direttamente al cassiere, accompagnati da apposita distinta, la quale, a sua cura, e munita del suo visto, è passata all'impiegato incaricato del servizio per redigere la cartella.

Art. 126.

(Art. 126, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Scorso infruttuosamente il giorno successivo a quello della scadenza dell'operazione e il periodo di tre giorni, di cui al n. 7 dell'art. 124, il Banco, senza che occorra costituzione in mora, può far vendere in tutto o in parte i titoli di valore per mezzo di uno degli agenti di cambio legalmente autorizzati, o, in mancanza di essi, di un pubblico notaio, e le merci per mezzo di sensali riconosciuti per traffico delle stesse o per mezzo delle Camere di commercio. La vendita dei titoli esteri può farsi a mezzo dei corrispondenti esteri del Banco.

Tale procedura non impedisce o sospende gli altri modi di esecuzione competenti al Banco per conseguire il pagamento, come la omissione o il ritardo di essa non implica alcuna responsabilità per l'Istituto, nè menoma le sue ragioni di credito.

Il Banco col prodotto della vendita si rimborsa dell'ammontare del suo credito per capitale ed accessori.

Qualora risulti una deficienza, il debitore è tenuto a rimborsarla; ove invece risulti una eccedenza, il Banco la tiene a disposizione del pegnorante per restituirgliela, salvo il disposto dell'art. 1888 del Codice civile.

Art. 127.

(Art. 127, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le anticipazioni si fanno dal Banco al richiedente per conto proprio o per conto altrui.

Il richiedente l'anticipazione per conto altrui deve giustificare il mandato, esibendo la copia dell'atto autentico o depositando l'originale autenticato.

In mancanza di tale deposito o esibizione, l'anticipazione s'intenderà fatta al chiedente, nonostante la dichiarazione del conto altrui.

Art. 128.

(Art. 128, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Per le anticipazioni che si chiedono sopra titoli nominativi, il titolare deve dichiarare nelle forme di legge di cederli al Banco e di consentire a voler tramutare il titolo nominativo in iscrizioni al portatore, con facoltà all'Istituto di ritirare, per proprio conto dall'Amministrazione del debito pubblico le corrispondenti cartelle che egli dichiara di avere ceduto all'Istituto stesso.

I titoli di rendite miste debbono portare tutte le cedole a scadere.

Per le anticipazioni su titoli intestati ad enti morali occorrono il consenso delle autorità tutorie, a norma delle leggi speciali, e il relativo atto d'obbligo.

Art. 129.

(Art. 129, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Nel caso di dispersione della cartella di pegno, il capo della sede o succursale può ordinare che se ne rilasci un duplicato, dopo due pubblicazioni fatte, a distanza di otto giorni, a cura e spese della parte interessata, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e dopo due mesi dall'ultima pubblicazione.

Però i titoli e gli altri valori dati in pegno non si possono consegnare se non dopo decorso il termine della durata dell'anticipazione.

Art. 130.

(Art. 130, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il cassiere, per la firma che appone sulla cartella di pegno, rimane di pieno diritto garante e materialmente responsabile, senza alcuna limitazione, della legittimità e regolarità dei titoli, nonchè della identità e capacità giuridica del depositante.

Tale responsabilità per le fedi di deposito emesse dal Consorzio zolfifero siciliano spetta al funzionante capo-sconti.

Il perito e il magazziniere sono pure garanti e materialmente responsabili della qualità e quantità delle merci pegnorate, a norma delle speciali istruzioni, e il magazziniere risponde, in ogni caso, della identità e capacità giuridica del depositante.

Il funzionante capo sconti risponde, insieme al ragioniere incaricato del controllo, della esattezza e regolarità dei conteggi in base ai quali è determinata l'anticipazione.

Art. 131.

(Art. 131, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

È data facoltà ai pegnoranti di ottenere il distacco delle cedole scadute o di prossima scadenza, purchè l'importo di esse non venga a menomare i limiti di garanzia stabiliti dallo statuto per le anticipazioni; ed il Banco può incaricarsi, con o senza provvigione, dell'incasso delle dette cedole e delle semestralità scadute sui titoli nominativi dati in pegno.

Tanto il ritiro delle cedole, quanto il loro incasso e quello delle semestralità sui titoli nominativi, devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal depositante.

Art. 132.

(Art. 132, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il pegnorante che voglia sostituire altri titoli a quelli depositati, ritirare il pegno in tutto o in parte, o staccare le cedole dai titoli, ai termini dell'articolo precedente, deve darne avviso alla Cassa almeno un giorno prima.

Non presentandosi nel giorno stabilito, l'operazione non può compiersi, se non sia rinnovato l'avviso.

Art. 133.

(Art. 133, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Banco può richiedere che la merce sulla quale siasi domandata o già ottenuta un'anticipazione, sia assicurata contro l'incendio a spese del depositante.

Art. 134.

(Art. 134, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

È vietato di dar notizie sull'esistenza o meno di conti aperti per anticipazione, salvo richiesta dell'autorità giudiziaria.

Servizio apodissario.

Art. 135.

(Art. 135, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Banco riceve versamenti di somme per rilasciare, come titolo di credito, fedi o polizzini. Presso la sede di Palermo esso riceve anche somme da accreditarsi in conto-corrente per madre-fede, senza interesse.

Art. 136.

(Art. 136, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

La fede di credito è emessa per versamento di somma non inferiore a lire cinquanta e porta questa formula di obbligazione:

« Il Banco di Sicilia ha creditore N. N. per L. ..... che pagherà contro la presente firmata ».

Art. 137.

(Art. 137, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

La fede è a madre-figlia e porta il numero progressivo di emissione di ciascuno stabilimento del Banco; l'indicazione del foglio del registro di emissione e della persona al cui nome si rilascia; la data; la somma in lettere in cifre ed a perforazione; la firma dei funzionari incaricati di avvalorarla, e l'indicazione della cassa emittente.

La fede è completa quando il cassiere vi scrive di proprio pugno ed in lettere le parole:

« Sono lire . . . . » seguite dalla sua firma e dal bollo dell'ufficio di cassa.

Art. 138.

(Art. 133, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Gli scudi (esemplari) delle fedi di credito, stampati su carta filigranata, sono impressi in color rosa.

Art. 139.

(Art. 139, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il polizzino, anch'esso a madre-figlia, è redatto a cura del Banco, su carta speciale fornita dal Banco stesso, ed è emesso per somme inferiori a L. 50. Viene scritto con le parole:

« Il Banco di Sicilia pagherà a N. N. L.......... contro il presente firmato ».

Esso porta il numero progressivo, l'indicazione del foglio del registro di emissione e la data, al disotto della quale è avvalorato dal cassiere con la seguente formula da lui sottoscritta:

« Fatto introito di lire.......... » (in lettere ed in cifre e col bollo di cassa).

Art. 140.

(Art. 140, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Presso la sede di Palermo, si può chiedere che una fede di credito, già regolarmente emessa, diventi madre-fede, allo scopo di aprire su di essa un conto corrente, che è senza interesse.

La fede di credito, per potersi convertire in madre-fede, non deve contenere girata.

I versamenti sulla madre-fede possono essere di qualunque somma.

La fede-madre è consegnata alla parte dopo gli adempimenti contabili per l'annullamento della prima fede di credito e per le registrazioni sui conti e sui libri delle madre-fedi.

La stessa persona può avere più madre-fedi.

La facoltà di cui nel presente articolo cesserà anche presso la sede di Palermo quando la giacenza in madre-fedi e polizze in circolazione sia inferiore a L. 200.000.

Art. 141.

(Art. 141, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Quegli cui è intestata la madre-fede, quando voglia disporre di tutta o di parte della somma versata, trae uno o più ordini di pagamento sul Banco (polizze notate), che presenta insieme alla madre-fede.

L'ordine di pagamento, redatto su carta speciale fornita dal Banco contro pagamento, e sottoscritto dall'intestatario con le parole: « Banco, dal denaro esistente sulla madre-fede in testa di me sottoscritto, pagate a me medesimo », ovvero: « ad N. N. lire. . . ».

Egli può fare seguire a queste parole la indicazione delle condizioni con le quali intende che sia pagata la somma dell'ordine sopraindicato.

Le polizze sono avvalorate con la firma dell' impiegato preposto ai conti correnti, che vi appone di proprio pugno la data e la somma in lettere e in cifre. Segue l'indicazione del foglio del libro in cui è aperto il conto firmato dall'impiegato del carico. Esse portano il numero progressivo annuale, il foglio del registro di emissione ed il bollo dello stabilimento emittente.

Art. 142.

(Art. 142, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le fedi, i polizzini e le polizze notate in fede sono trasmissibili per girata o per semplice firma.

I titoli suddetti, previa la firma dell'intestatario o dell'ultimo giratario, purchè conosciuto dal cassiere, sono rimborsati a vista dal Banco, salvo gli adempimenti prescritti per quelli che portino condizione o vincolo.

Se il prenditore non sia conosciuto dal cassiere, la firma deve essere autenticata da un notaio.

Art. 143.

(Art. 143, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Per la sottoscrizione di chi non sappia o non possa firmare è necessaria l'attestazione del notaio sullo stesso titolo di credito.

Art. 144.

(Art. 144, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

La girata può contenere l'indicazione della causale del pagamento che viene disposto dall'intestatario o girante, e può indicare anche a quali condizioni debba eseguirsi il pagamento.

La condizione sospende il pagamento da parte del Banco, finchè non sia dimostrato l'adempimento di essa.

Le girate condizionate o indicanti speciali cause di pagamento devono scriversi a mano.

Art. 145.

(Art. 145, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Tutte le firme esistenti sopra un titolo apodissario, siano esse di ditte di commercio, o di rappresentanti di corporazioni, enti morali, Consigli d'amministrazione ed altro, qualora si tratti di girate semplici, sono ammesse senza niuna giustificazione, nè autenticazione.

Sono pure ammesse senza giustificazione nè autenticazione le firme di girate condizionate, purchè non siano di parti prendenti.

Sono poi ammesse senza autenticazione, sempre quando non si tratti di parti prendenti, le firme di persone chiamate per aver cognizione di un pagamento o di un fatto qualunque risultante dalla girata, od anche in seguito ad un « Cassa per me »; dovendosi, in massima, tener conto e badare che siano giustificate ed autenticate da notai solamente le firme delle parti prendenti, e quelle fra le firme intermedie per le quali vi sia espressa condizione nella girata.

Le firme delle persone che accettano pagamenti a saldo finale, e quelle tutte per mutui, compre-vendite ed altri contratti, non sono ammesse senza la formalità dell'autenticazione.

Art. 146.

(Art. 146, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

La girata apposta su di un titolo apodissario, sempre che non sia accettata dal giratario, può annullarsi dal girante, non con cancellature, abrasioni o in altra forma, ma con una delle formule: « Cassa per me », « Annullo la suddetta gira », « Banco pagate, ecc. », od altra equivalente. Così la formula, come la girata che si annulla, debbono essere firmate dal girante.

Art. 147.

(Art. 147, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Nel caso che sul titolo apodissario si riscontrino cancellature, abrasioni, macchie d'inchiostro, o altre irregolarità di forma, si può ammetterlo al pagamento, previa dichiarazione della parte prendente, che esso è stato in tal modo presentato al cambio. Se per altro le dette irregolarità di forma siano di tale importanza, da far nascere il dubbio che esse siano state fatte ad arte per alterare o far sparire girate, condizioni, firme, ecc., colui che ne chiede il rimborso deve sottoscrivere un atto d'obbligo, a favore del Banco, per qualunque futura evenienza, con fideiussione accettata dal preposto alla sede o succursale.

In ambedue i casi il pagamento del titolo deve sempre eseguirsi col visto del preposto predetto.

Il titolo falso o evidentemente alterato a scopo doloso, deve essere sequestrato e rimesso immediatamente al preposto alla sede o succursale, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 148.

(Art. 148, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Esaminandosi i titoli apodissari, di che negli articoli precedenti, devesi anche verificare se il notaio certificatore delle firme sia nel pieno esercizio delle sue funzioni.

I titoli riconosciuti in regola sono ammessi al pagamento.

Art. 149.

(Art. 149, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Pei necessari riscontri delle autentiche notarili deve tenersi un registro che in ordine alfabetico contenga gli autografi delle firme dei notai residenti nel distretto notarile della sede o succursale.

Le firme dei notai non residenti nel distretto notarile della sede o succursale, debbono portare il tabellionato ed essere legalizzate col visto del presidente del tribunale e col timbro del tribunale stesso.

Art. 150.

(Art. 150, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Di niuna fede, polizza o polizzino può essere eseguito il cambio o pagamento, se prima non sieno stati esattamente giustificati gli adempimenti di regola.

Art. 151.

(Art. 151, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le condizioni contenute nelle girate, per le quali occorra accertare che siano stati eseguiti i necessari adempimenti, sono quelle scritte ed indicate chiaramente dalle parti con formole esplicite, come per esempio:

« Banco non pagate se non, ecc. », ovvero: « Banco pagate purchè, ecc. », ed anche: « Banco pagate con firma autentica di N. N. », od altra che chiaramente importi condizione.

Le formole:

« Banco pagate a N. N. come . . . . . . o quale . . . . . . o nella qualità di procuratore, di cessionario, di erede, ecc. ecc. »;

oppure:

« Banco pagate ad N. N. per eseguire o compiere tale o tale altro incarico o pagamento », non sono ritenute come condizioni, ma come semplici causali. Per le girate contenenti queste formole non si richieggono formalità o giustificazioni, considerandosi il pagamento fatto liberamente al giratario.

Art. 152.

(Art. 152, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il pagamento di un titolo apodissario, che porti la formola: « agli eredi legittimi o testamentari », s'intende condizionato, e non è eseguito, se prima un notaio non attesti sul titolo stesso, a favore di chi deve riscuotere, la qualità ereditaria e il diritto esclusivo ad esigerne la corrispondente somma.

L'attestazione del notaio dev'essere fatta in virtù dei documenti presso di lui legalmente depositati, e dei quali egli deve fare la enumerazione sul titolo sopraddetto.

I documenti da depositarsi sono i seguenti, oltre quelli che potranno aggiungersi dal Consiglio d'amministrazione:

Per le successioni testate:

a) atto di morte;

b) copia dell'atto del testamento in forma legale;

c) copia dell'atto di accettazione, in caso di eredità beneficiata;

d) certificato del cancelliere della pretura in cui fu aperta la successione, di non esservi altre accettazioni;

e) certificato dichiarante quali siano gli eredi a base della denunziata successione, e che il credito fu denunziato;

f) copia dell'atto di notorietà attestante il testamento essere l'ultimo e non impugnato, e non esservi eredi aventi diritto a riserva.

Per le successioni intestate, oltre i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), occorre pure:

a) copia dell'atto di notorietà attestante la parentela col defunto, la inesistenza di testamento e la mancanza di altri eredi o aventi diritto;

b) certificato dimostrante la parentela legittima col de-

fondo; e, in difetto, il deposito degli atti che valgano a comprovarlo.

Agli effetti della tassa di successione, sono pure da osservarsi, occorrendo, le disposizioni dell'art. 5 della legge 12 luglio 1888, n. 5515, e dell'art. 11 della legge 8 agosto 1895, n. 483.

Art. 153.

(Art. 153, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il pagamento del denaro dotale al marito è fatto liberamente se colui che paga non esprime la condizione dell'impiego o reimpiego.

Art. 154.

(Art. 154, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il pagamento del denaro dotale fatto alla moglie o ai coniugi congiuntamente, sia pure che provenga da vendita o da permuta d'immobili costituiti in dote, è fatto nei modi indicati nel decreto del magistrato competente.

Art. 155.

(Art. 155, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Qualora nel contratto di matrimonio i coniugi o uno di essi siensi riservata la facoltà di provvedere circa l'impiego, o se il vincolo dell'impiego o reimpiego, nel contratto di matrimonio sia stato stabilito in forma generica, l'impiego medesimo può esser fatto, nel primo caso col semplice consenso dei coniugi o di uno di essi a norma dei patti nuziali, e nel secondo caso con acquisto di rendita pubblica iscritta sul Debito pubblico italiano, ovvero in cartelle fondiarie del Banco di Sicilia; ma la somma indicata nel titolo apodissario non è pagata, in entrambi i casi, se non dopo giustificato il seguito impiego col vincolo dotale.

Art. 156.

(Art. 156, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Se nel contratto di matrimonio sia stato convenuto di fare l'impiego col consenso del dotante o di altra persona capace, il pagamento è fatto, qualora si giustifichi l'impiego, col consenso di coloro che debbono esserne intesi.

Se poi questi ultimi non volessero o non potessero esprimere la loro volontà, il danaro non può venire pagato che per decreto del magistrato competente e con l'adempimento delle condizioni da esso prescritte.

Art. 157.

(Art. 157, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Qualora per giudicato, testamento od altro titolo, debba venire pagato danaro costituito o da costituirsi in dote, con la espressa condizione d'investirlo in un determinato impiego, il pagamento non si eseguisce se non, o dopo giustificato il seguito impiego, o alla persona che sia dal magistrato competente incaricata, sotto la propria responsabilità, di eseguirlo.

Art. 158.

(Art. 158, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Trattandosi di danaro di minori, di minori emancipati o di altri incapaci, il pagamento non può aver luogo se non siansi adempiute le formalità stabilite dal magistrato competente.

Art. 159.

(Art. 159, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il pagamento di denaro di minori o di altri incapaci, quante volte debba esser fatto con la espressa condizione che sia investito in un impiego determinato, sia che la scelta del detto impiego abbia per base la spontanea volontà del disponente, sia che derivi da un titolo o giudicato preesistente, viene eseguito o previo l'accertamento del seguito impiego, e con le modalità stabilite, o alla persona incaricata dal magistrato competente di eseguire l'impiego stesso, sotto la propria responsabilità.

Art. 160.

(Art. 160, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le condizioni scritte nelle girate non si possono revocare se non dallo stesso girante, ovvero per disposizione dell'autorità giudiziaria.

Art. 161.

(Art. 161, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

I documenti necessari per liberazione di somme sottoposte a condizione rimangono allegati alla fede o polizza cui hanno relazione.

Art. 162.

(Art. 162, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Sulle fedi di credito, polizze e polizzini disposti per passaggio di credito, viene apposta, per norma dell'impiegato, incaricato del servizio, la formola: « In credito di N. N. condizionata » quando la somma sia soggetta a condizione.

La disposizione, di cui è parola, è limitata a quelli tra i predetti titoli, i quali trovinsi ancora presso coloro che possano disporne.

Art. 163.

(Art. 163, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le polizze, che si debbono addebitare sulle madre-fedi di denaro condizionato o vincolato, debbono essere sottoposte ad esame allo scopo di accertare se la condizione o il vincolo si trovi esattamente adempiuto, a termini del presente regolamento, dopo di che si appone su di esse la indicazione: « si noti » per far eseguire l'addebito al conto relativo.

Art. 164.

(Art. 164, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Per le fedi di credito, polizze e polizzini del Banco che portino obbligo di pagamento con condizioni o con date modalità, è affidato al segretario nelle sedi e succursali, ed all'agente nelle agenzie, l'incarico di verificare, prima del pagamento, se le condizioni, guarentigie o modalità indicate dei titoli siano state legalmente adempiute, affinchè il Banco possa regolarmente pagare a chi e come di diritto.

Art. 165.

(Art. 165, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Ogni volta che sui titoli apodissari occorrano adempimenti o si incontrino difficoltà, che ne impediscano il pagamento, debbono annotarsi, per norma delle parti, le ragioni dell'impedimento in calce ai titoli medesimi.

È vietato di respingere titoli apodissari, senza indicarne le ragioni.

Art. 166.

(Art. 166, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Quando dall'esame dei documenti richiesti ed esibiti risulti che le condizioni ed i vincoli imposti nella girata e gli altri estremi di legge siano esattamente adempiuti, l'impiegato, di cui all'articolo 164, appone sul titolo il visto con la sua firma, ed il titolo stesso è ammesso al pagamento, da eseguirsi nel modo stabilito dall'art. 142.

Art. 167.

(Art. 167, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Chiunque passi con la formola visto, polizze, fedi o polizzini,

senza essersi assicurato dell'adempimento delle condizioni apposte sui detti titoli o delle formalità richieste, o con autentica falsa, è materialmente responsabile verso il Banco, ogni eccezione rimossa.

Il Banco è responsabile unicamente della capacità e legittimità dell'ultima firma o parte prendente dei titoli apodissari, e quindi non è responsabile della capacità e legittimità delle firme dell'intestatario, nè di quelle dei giratari intermedi.

Art. 168.

(Art. 168, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Qualora per giudizio civile o penale venga richiesta al Banco dal magistrato competente una fede di credito, polizza o polizzino, si deve curare, nel farne l'invio, di sostituire provvisoriamente, nel volume relativo, una copia del titolo spedito, collazionata e sottoscritta dal preposto alla sezione « debiti a vista » della ragioneria generale e del ragioniere generale, con l'indicazione dell'uso che si è fatto dell'originale. A suo tempo debbono esservi sostituiti, l'ordinanza del giudice e la copia legale del verbale di deposito, nel quale deve essere trascritto il titolo.

Titoli apodissari dispersi o distrutti.

Art. 169.

(Art. 169, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Nel caso di smarrimento o distruzione, in qualunque modo avvenuta, di una fede di credito, di un polizzino, ovvero di una polizza notata, il Banco, sopra domanda dell'interessato, o di un suo legale rappresentante, può permettere che la relativa somma venga da questo ritirata, contro prestazione della prescritta malleveria.

Art. 170.

(Art. 170, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Nella domanda, di cui all'articolo precedente, deve essere indicato:

a) per le fedi e polizzini la somma, la data di emissione, il numero progressivo, le girate, se ve ne siano;

b) per le polizze notate, oltre le dette indicazioni, la intestazione del conto corrente.

Art. 171.

(Art. 171, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

La domanda deve essere accompagnata dal consenso dell'intestatario, prestato per atto pubblico, nel caso che il titolo apodissario sia intestato a persona diversa dal richiedente.

Art. 172.

(Art. 172, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Decorsi dieci giorni dalla presentazione della domanda, senza che il titolo smarrito o distrutto sia stato presentato per l'estinzione, viene disposta la stipulazione dell'atto d'obbligo, per atto pubblico nel quale, oltre l'interessato, deve intervenire un garante che sia persona proba, solvibile e ben vista dal direttore.

La obbligazione, decorrente dal giorno della stipulazione dell'atto, ha la durata massima di anni trenta.

Art. 173.

(Art. 173, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Trattandosi di titoli pertinenti a pubbliche Amministrazioni, le domande ed i consensi sono fatte e prestati da chi legalmente le rappresenta, per mezzo anche di lettera ufficiale, e l'atto d'obbligo può redigersi con privata scrittura, da aver forza di atto pubblico, dietro autorizzazione dell'autorità tutoria, o della governativa, secondo i casi.

Art. 174.

(Art. 174, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Per i titoli di somma inferiore a lire duecento, non pertinenti a pubbliche Amministrazioni per le quali provvede l'art. 173, il consenso e l'atto d'obbligo, prescritti dagli articoli 171 e 172, possono essere redatti con privata scrittura debitamente registrata.

Art. 175.

(Art. 175, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

La restituzione dei valori sino a L. 4000, previo l'adempimento delle richieste formalità, è disposta dai direttori delle sedi o succursali; per somme superiori occorre il consenso del direttore generale.

Trattandosi di titoli per un valore superiore alle L. 10.000 il direttore generale deve richiedere una garanzia reale.

Art. 176.

(Art. 176, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Completati gli atti, a norma degli articoli precedenti il direttore generale o il direttore locale, nei limiti della rispettiva competenza, dispongono la liberazione della somma rappresentata dal titolo smarrito o distrutto, che verrà pagata con ordinanza rilasciata nelle forme e con le modalità prescritte dalla Direzione generale.

Art. 177.

(Art. 177, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

I documenti in base ai quali si eseguisce il rimborso tengono luogo del titolo smarrito o distrutto, e a fine di decade vengono spediti, assieme ai titoli apodissari estinti nella decade stessa, all'ufficio competente della Direzione generale, per essevi conservati, a norma delle speciali istruzioni.

Vaglia cambiari.
Assegni di rappresentanti e corrispondenti.

Art. 178.

(Art. 178, reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Banco può ricevere versamenti di somme, contro emissione di vaglia cambiari.

Art. 179.

(Art. 179, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il vaglia cambiario si rilascia su carta filigranata a madre-figlia e porta la formola di obbligazione: « Il Banco di Sicilia, a presentazione di questo vaglia cambiario, pagherà ad N. N. lire ... ».

Porta inoltre il numero progressivo di emissione, la somma in cifra ed in lettere ed a perforazione, il luogo, la data di emissione e le firme del direttore (o del segretario) e del cassiere, nelle sedi e nelle succursali; dell'agente e del sottocassiere nelle agenzie.

Art. 180.

(Art. 180, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il modello del vaglia cambiario deve valere anche per l'accertamento delle somme per le quali sia rilasciato, almeno sino alle decine di lire.

Art. 181.

(Art. 181, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615)

Il vaglia cambiario può essere ceduto o con regolare girata, o con la semplice firma del cedente a tergo del vaglia stesso.

Esso è pagato a vista, previa la firma dell'intestario o dell'ultimo giratario, presso qualunque delle sedi, succursali od agenzie del Banco.

I vaglia pagati sono annullati con le norme determinate dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 182.

(Art. 182, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Gli assegni bancari sono rilasciati, per conto dell'Istituto, in corrispettivo di analoga somma versata dai richiedenti presso i rappresentanti e corrispondenti all'uopo autorizzati.

Art. 183.

(Art. 183, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Gli assegni bancari, impressi su carta filigranata, si staccano da foglio madre e figlia, e portano la formola di obbligazione:

« Il Banco di Sicilia pagherà a vista per questo assegno bancario a N. N. lire. . . . ».

Portano inoltre il numero progressivo di emissione, la somma in cifre, in lettere ed a perforazione, che non può eccedere L. 50.000; il luogo e la data di emissione e la firma del rappresentante o corrispondente incaricato del rilascio.

Art. 184.

(Art. 184, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

In ordine alle girate ed al pagamento degli assegni bancari si applica il disposto dell'art. 181.

Art. 185.

(Art. 185, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Speciali istruzioni, da emanarsi dal Consiglio di amministrazione, regolano il servizio degli assegni, specialmente nei rapporti del Banco coi propri rappresentanti e corrispondenti, osservate, in quanto concerne il servizio di rappresentanza e corrispondenza, le disposizioni governative.

Art. 186.

(Art. 186, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Banco risponde solamente della capacità della parte prendente e della autenticità della firma di essa, tanto per i vaglia, quanto per gli assegni bancari.

Art. 187.

(Art. 187, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Per i vaglia cambiari e per gli assegni smarriti o distrutti, qualora gli interessati non preferiscano di attenersi alle disposizioni e modalità all'uopo stabilite dal Codice di commercio, si osserva il procedimento fissato per i titoli apodissari, salvo che il vincolo sulla rendita o la ipoteca si estenderà, dal giorno della emissione, almeno ad anni sei.

Conti correnti.

Art. 188.

(Art. 188, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Banco, ricevendo versamenti di somme in conto corrente ad interesse o senza, nei limiti di cui all'art. 8 dello statuto, rilascia al creditore o correntista un libretto ed uno o più fascicoli di assegni in bianco (chèques), per mezzo dei quali, scrivendovi gli ordini di pagamento, egli può disporre di tutta o di parte della somma versata.

La tassa di bollo sul libretto e sugli assegni è a carico del correntista, e così pure il costo del libretto e degli assegni.

Ad ogni correntista non può essere intestato, presso una sede o succursale, più di un conto.

Per l'apertura del conto corrente è mestieri che l'intestatario abbia od elegga domicilio nella stessa città dove essa è richiesta.

Art. 189.

(Art. 189, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il libretto di conto corrente ad interesse porta una impronta a secco con le parole: « Banco di Sicilia - Conto corrente ad interesse ».

È distinto col numero di iscrizione del conto; vi sono indicati il nome, cognome, paternità e domicilio del correntista, ditta od ente e la data dell'emissione, ed è munito della firma dell'impiegato addetto ai conti correnti, del cassiere o del direttore, o dell'agente, quando ne sia il caso.

Art. 190.

(Art. 190, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Ciascun fascicolo di assegni è composto di fogli a madre-figlia, nel numero stabilito dalle istruzioni; ogni foglio porta l'indicazione della serie in lettera alfabetica e del numero progressivo di ogni serie, che va fino a diecimila.

L'assegno o chèque può essere emesso tanto a favore del correntista quanto a favore di un terzo.

Art. 191.

(Art. 191, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il correntista, allorchè ritira il libretto e gli assegni in bianco, deve scrivere la sua firma su apposito registro nel quale sono indicati la serie ed i numeri degli assegni contenuti nel libretto ed il nome, cognome, paternità e domicilio del depositante.

Il Banco non è responsabile del pregiudizio che possa derivare dalla perdita o sottrazione di tali assegni, se già firmati dal correntista.

Art. 192.

(Art. 192, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Ogni singolo versamento o rimborso non può essere minore di lire cento. Gl'interessi non sono dovuti che sulle giacenze di cento lire o suoi multipli.

Art. 193.

(Art. 193, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Pei rimborsi occorre un preavviso di cinque giorni.

Le somme domandate restano infruttifere dal giorno del preavviso. Tuttavia possono essere consentiti rimborsi senza preavviso con le norme e nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

I rimborsi eccedenti detti limiti non possono farsi se non col preventivo assenso del direttore generale, osservate le norme all'uopo stabilite dallo stesso Consiglio.

Art. 194.

(Art. 194, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Tanto il primo versamento, quanto i successivi, si segnano sul libretto di conto corrente, con la indicazione della data rispettiva e del loro importo, in cifra e in tutte lettere, con le firme dell'impiegato addetto ai conti correnti e del cassiere. Però, oltre tale annotazione, può, se richiesta, essere rilasciata alla parte, a sue spese, una ricevuta separata.

I rimborsi vengono annotati sul libretto dallo stesso correntista.

Art. 195.

(Art. 195, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

I rimborsi hanno luogo sulla presentazione dell'assegno, dopo che l'incaricato dei conti correnti abbia riscontrata la firma del correntista, e dopo che egli stesso abbia accertata la sufficienza del fondo disponibile, datando ed avvalorando il titolo a tenore delle istruzioni.

Il cassiere si assicura della identità di colui che riscuote la somma.

Art. 196.

(Art. 196, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il cassiere e l'incaricato dei conti correnti sono di pieno diritto

garanti e materialmente responsabili, ciascuno per la parte che lo riguarda, ai termini dell'articolo precedente, dei rimborsi eseguiti.

Art. 197.

(Art. 197, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le somme depositate dai correntisti sono fruttifere d'interesse a cominciare dal giorno successivo alla data del deposito, e l'interesse cessa di decorrere dal giorno che precede immediatamente quello in cui l'assegno è avvalorato, presso l'ufficio dei conti correnti, per il rimborso della somma, salvo il disposto dell'art. 193 per i rimborsi preavvisati.

La chiusura del conto corrente per la capitalizzazione degli interessi ha luogo il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 198.

(Art. 198, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il ritiro di tutta la somma versata, nonchè degli interessi maturati, porta seco la estinzione del conto corrente.

Art. 199.

(Art. 199, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

In caso di dispersione del libretto o del fascicolo degli assegni, il correntista deve denunziare, per lettera, il fatto al Banco, il quale rilascia un duplicato, contro ricevuta e contro il pagamento del prezzo di cui all'art. 188.

Art. 200.

(Art. 200, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Banco può concedere il trasferimento del credito da uno ad altro dei propri stabilimenti.

Il trasferimento importa la estinzione del conto precedente, e quindi devono essere riscossi dall'Istituto le tasse ed il prezzo di cui all'art. 188.

Art. 201.

(Art. 201, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il giornale dei versamenti in conto corrente e quello degli assegni vistati sono, in fine di giornata, addizionati, confrontati e firmati il primo dal cassiere e l'altro dall'impiegato addetto ai conti correnti, a norma delle istruzioni, rimanendo entrambi responsabili della verità ed esattezza delle scritture.

Il giornale dei versamenti deve quotidianamente essere risommato, controllato e firmato dall'incaricato dei conti correnti.

Art. 202.

(Art. 202, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

È vietato di dare qualsiasi notizia sui conti dei correntisti, salvo richiesta dell'autorità giudiziaria.

Depositi volontari.

Art. 203.

(Art. 203, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Gli stabilimenti autorizzati dal Consiglio di amministrazione ricevono depositi a custodia, a tenore dell'art. 9 dello statuto.

I depositi a custodia possono essere chiusi od aperti.

Possono anche essere ricevuti dagli stabilimenti predetti depositi da custodire in cassette, secondo speciali norme di servizio che saranno inserite in ciascuna polizza.

I preposti locali hanno facoltà di rifiutare depositi di dimensioni soverchiamente ingombranti.

Art. 204.

(Art. 204, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Banco è responsabile dei depositi, eccettuati i casi di forza maggiore stabiliti dalla legge.

Depositi chiusi.

Art. 205.

(Art. 205, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

I depositi in cassette, involucri o plichi, sono suggellati alla presenza del depositante, del direttore e del cassiere, dopo che questi si sia accertato che non contengano materie nocive e pericolose.

La suggellazione del deposito è fatta in ceralacca con impronta nitida di uno speciale contrassegno del depositante e del bollo speciale dello stabilimento.

Eguali suggelli sono anche impressi a ceralacca, tanto sul documento della dichiarazione di deposito, che il depositante rilascia al Banco, quanto sul documento di ricevuta che lo stabilimento rilascia all'interessato.

La dichiarazione del deposito e l'involucro o cassetta contenente il deposito debbono portare, oltre la firma del cassiere, anche quella del depositante.

Art. 206.

(Art. 206, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il valore del deposito è dichiarato dal depositante, ed il Banco non assume alcuna responsabilità circa il contenuto, dovendo soltanto rispondere della integrità dei suggelli.

Art. 207.

(Art. 207, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

I depositi non possono esser fatti per somma dichiarata inferiore a lire cinquemila nè avere una durata maggiore di sei mesi, salva rinnovazione alla scadenza.

Art. 208.

(Art. 208, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Non si restituisce il deposito se non dietro consegna del documento di ricevuta, di cui all'art. 205, che deve essere firmato, per quietanza, dal depositante, o da un suo procuratore, munito di speciale autentico mandato, o dagli eredi.

Art. 209.

(Art. 209, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il documento o ricevuta del deposito è nominativo e personale, e non è trasmissibile per via di girata.

In caso di smarrimento del documento medesimo, il depositante o i suoi eredi, o il procuratore munito di speciale ed autentico mandato, possono ritirare il deposito, rilasciando al Banco una legale ricevuta autenticata da notaio e debitamente registrata.

Art. 210.

(Art. 210, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

I diritti, che esige il Banco per tali operazioni, sono determinati dal Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 30, lettera *d*).

Art. 211.

(Art. 211, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1903, n. 615).

Le tasse, dovute all'erario dello Stato sui documenti comprovanti il deposito e la sua restituzione, sono a carico del depositante.

Art. 212.

(Art. 212, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Scorso il termine stabilito senza che sia stato ritirato il deposito, il depositante deve pagare tanti diritti semestrali, per quanti semestri o frazione di semestre sieno decorsi prima del ritiro.

Art. 213.

(Art. 213, reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Qualora scorso il semestre nel quale fu fatto il deposito, il depositante si presenti pel distacco delle cedole, o per la rinnovazione pura e semplice del deposito, deve pagare un sol diritto pel semestre incominciato e per la conseguente rinnovazione, la quale si intende fatta con la decorrenza dal giorno della scadenza del precedente semestre.

Art. 214.

(Art. 214, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il depositante che voglia ritirare il deposito, o staccare le cedole, ai termini dell'articolo precedente, deve uniformarsi in tutto al disposto dell'art. 132 per il preavviso da dare allo stabilimento.

Depositi aperti.

Art. 215.

(Art. 215, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

I depositi aperti sono costituiti esclusivamente da titoli.

I titoli debbono essere descritti dal depositante su apposita distinta fornitagli dal Banco, la quale rimane allegata al deposito e sono calcolati, se del caso, al valore reale di Borsa.

Art. 216.

(Art. 216, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

All'atto del deposito, per cura del cassiere, viene rilasciata una cartella di deposito a madre e figlia.

La madre contiene la dichiarazione di deposito, ed è firmata dal depositante, dal cassiere, per la ricezione dei titoli, e dal ragioniere.

La figlia, firmata dal cassiere e dal direttore, è consegnata al depositante per ricevuta.

Le cartelle madri portano un numero progressivo che viene apposto su ciascuna distinta e sono nominative. Le ricevute non possono trasmettersi per girata.

La spesa del relativo bollo è a carico del depositante.

Art. 217.

(Art. 217, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il deposito ha la durata di un semestre, e qualora alla scadenza non sia ritirato, s'intende rinnovato per un altro semestre, e così di seguito.

I titoli descritti in una stessa ricevuta possono essere sostituiti da altri dello stesso valore mediante esibizione di una nuova distinta, regolarmente firmata, da allegarsi al deposito.

Art. 218.

(Art. 218, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il depositante può, con preavviso di un giorno, delegare a terzi il ritiro di tutti i titoli o di parte di essi, mediante procura speciale presso notaio.

Art. 219.

(Art. 219, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il diritto di custodia che il Banco esige è determinato dal Consiglio di amministrazione, e dov'essere pagato all'atto del deposito; non è rimborsato dal Banco, neanche in parte, in caso di ritiro anticipato, e si liquida ragguagliandolo ai periodi di rinnovazione e al valore dei titoli rimasti in deposito.

Art. 220.

(Art. 220, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

La restituzione della totalità dei titoli rappresentati da ciascuna ricevuta, quando sia chiesta dopo la scadenza, non viene consentita, se non dietro rimborso del diritto dovuto.

Art. 221.

(Art. 221, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le ricevute non possono essere cedute e di fronte al Banco non hanno valore che pel depositante.

Le medesime, nell'atto del totale ritiro dei titoli, devono essere restituite al cassiere debitamente quietanzate.

Art. 222.

(Art. 222, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Per lo smarrimento della ricevuta di deposito aperto sono applicabili le disposizioni stabilite pel caso di dispersione di cartelle di pegni contro depositi di titoli, di cui all'art. 129 del presente regolamento.

Art. 223

(Art. 223, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Banco, ove ne sia, volta per volta, richiesto per lettera dal depositante, s'incarica d'incassare i semestri scaduti e i dividendi sui titoli depositati, nonchè i titoli rimborsati per sorteggio, tenendone il montare infruttifero a disposizione dello stesso depositante.

Su questa riscossione vien percepita la provvigione che è stabilita dal Consiglio d'amministrazione.

Effetti all'incasso.

Art. 224.

(Art. 224, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le sedi, succursali ed agenzie del Banco, autorizzate dal Consiglio di amministrazione, ricevono per l'incasso effetti pagabili sulle piazze in qualunque modo rese bancabili dall'Istituto, alle condizioni determinate dal Consiglio stesso, osservate, per i rappresentanti e corrispondenti, le disposizioni governative sul servizio di rappresentanza e corrispondenza.

Art. 225.

(Art. 225, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

È vietato di anticipare alcuna somma, sotto qualsiasi forma, sugli effetti presentati per l'incasso.

Eseguito l'incasso degli effetti, il Banco ne rimette o consegna la valuta al creditore, meno quanto ad esso competa.

Art. 226.

(Art. 226, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

In caso di mancato pagamento dell'effetto, la consegna di esso e del protesto relativo è subordinata al rimborso delle spese all'uopo occorse ed al pagamento di quanto altro possa esser dovuto, come se l'incasso si fosse effettuato.

Art. 227.

(Art. 227, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Speciali istruzioni disciplinano il funzionamento di tale servizio

Compra e vendita di titoli per conto terzi.

Art. 228.

(Art. 228, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

L'Istituto ha facoltà d'incaricarsi, contro provvigione, fissata dal Consiglio di amministrazione, e rimborso delle spese, della compra e della vendita di titoli per conto di terzi, a norma dello statuto.

Art. 229.

(Art. 229, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Ciascuna domanda di compera di titoli deve essere accompagnata dal deposito della somma da impiegare. Il Banco deve limitare gli acquisti alla entità dei versamenti eseguiti dagli interessati.

Art. 230.

(Art. 230, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Scorso infruttuosamente il decimo giorno dall'avviso, dato al committente, della disponibilità dei titoli acquistati, senza che egli si curi di ritirarli, il Banco li costituirà in deposito libero aperto intestato al committente stesso, a cui debito decorrerà la provvigione relativa.

Art. 231.

(Art. 231, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Nelle operazioni di vendita dei titoli sui quali siano autorizzate anticipazioni il Banco può accordare al committente anticipazioni, nei limiti stabiliti dall'art. 101 del presente regolamento, alle condizioni ordinarie, e da liquidarsi alla data della vendita effettiva di essi.

Art. 232.

(Art. 232, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Banco, nelle operazioni di vendita, cura, all'atto della regolazione dei conti, l'incasso della provvigione, che gli è dovuta, e il rimborso delle spese.

Art. 233.

(Art. 233, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Speciali istruzioni, approvate dal Ministero del tesoro, disciplinano il funzionamento del servizio di compra-vendita dei titoli per conto terzi.

Le domande e le operazioni concernenti questo ramo di servizio sono rispettivamente registrate in apposito protocollo ed in speciali libri, da rendersi ostensibili, ad ogni richiesta, agli ispettori governativi, egualmente che la corrispondenza ed i relativi contrattini di Borsa degli agenti di cambio.

Norme per le restituzioni e pagamenti ad eredi.

Art. 234.

(Art. 234, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

In tutti i casi nei quali il Banco debba procedere a pagamenti o restituzione di somme, titoli e valori, a favore di eredi, si osservano le disposizioni dell'art. 152, per quanto concerne la documentazione.

Per quanto riguarda i titoli che furono esibiti, questi potranno essere restituiti alle parti quando trattisi di atti pubblici; e, quando trattisi di atti non depositati presso un ufficio pubblico, verranno trattenuti dal Banco.

Il pagamento sarà fatto con speciale ordinanza del direttore, nella quale saranno elencati e descritti i documenti presentati per lo svincolo, previo il nulla osta dell'ufficio legale locale e l'autorizzazione della Direzione generale.

Ricevitorie e casse provinciali.

Art. 235.

(Art. 235, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il servizio di ricevitoria e delle casse provinciali assunte o da assumersi dal Banco in base a speciali capitolati viene esercitato dal personale dell'Istituto, a norma delle leggi, istruzioni e regolamenti, sulla riscossione delle imposte dirette e sulle Amministrazioni provinciali.

Nelle sedi e succursali nelle quali il Banco esercita il servizio di ricevitoria, i direttori od i funzionari che ne facciano le veci, ne assumono la rappresentanza nella qualità di ricevitori e di cassieri provinciali, osservate le norme speciali di servizio deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Operazioni diverse.

Art. 236.

(Art. 236, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Con ordinamenti e modalità speciali di servizio verranno regolate, se, quando e dove siano attuabili, le seguenti altre operazioni:

a) emissione, contro versamento, di tratte sull'estero per conto terzi;

b) rilascio, contro versamento delle relative valute e di una provvigione fissata dal Consiglio di amministrazione, di lettere di credito e di ordini telegrafici di pagamento a favore di terzi riscuotibili presso gli stabilimenti o i corrispondenti del Banco;

c) pagamento di lettere di credito ed ordini telegrafici dei corrispondenti del Banco nei limiti del credito disponibile.

CAPITOLO VI.

Impiegati

Disposizioni generali, anzianità, carriera.

Art. 237.

(Art. 237, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Gli impiegati del Banco si distinguono nelle carriere e nei gradi seguenti:

Carriera amministrativo-contabile:

segretario generale;
ispettore generale e ragioniere generale;
direttori;
ispettori;
segretari;
ragionieri;
agenti (categoria speciale);
ufficiali;
alunni.

Carriera di cassa:

cassieri;
sottocassieri.

Carriera d'ordine:

applicati ed applicate.

Carriera del basso personale

usciere capo;
commessi di cassa;
uscieri;
inservienti.

Le classi, per ogni grado di ciascuna carriera, e gli stipendi sono stabiliti dal ruolo organico compilato e approvato a norma dello statuto.

Art. 238.

(Art. 238, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

La gerarchia fra gli impiegati è costituita dal grado; nello stesso grado, dalla classe; a parità di grado e di classe dall'anzianità.

Art. 239.

(Art. 239, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

L'anzianità è determinata dalla data di decorrenza della nomina o promozione al grado e alla classe, e, a parità di date, dalla rispettiva anzianità nei gradi e nelle classi precedenti, salvo pei gradi di segretario e di ragioniere il disposto dell'art. 252.

Per gli alunni, l'anzianità è determinata dai punti di approvazione ottenuti nell'esame di concorso, di cui all'art. 242, osservate le disposizioni dell'art. 244.

Per gli impiegati, che non entrano in virtù di concorso, l'anzianità è determinata dalla data della nomina e, a parità di date, dall'ordine della nomina.

Art. 240.

(Art. 240, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Nel computo dell'anzianità, agli effetti dell'avanzamento, si detrae:

1° il tempo che l'impiegato abbia passato in aspettativa per ragioni di famiglia;

2° il tempo durante il quale sia stato sospeso dalle funzioni, senza che altro provvedimento posteriore abbia revocato la sospensione.

Carriera amministrativo-contabile.

Art. 241.

(Art. 241, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

L'ammissione agli impieghi della carriera amministrativo-contabile ha luogo in virtù di concorso per esame, salvo il disposto dell'art. 247 per il posto di segretario generale.

Art. 242.

(Art. 242, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

All'esame di concorso, consistente in prove scritte e orali, per i posto di alunno, sono ammessi coloro che:

1° abbiano non meno di 19 e non più di 30 anni di età compiuti, nell'ultimo giorno del termine fissato dal Consiglio di amministrazione per la presentazione delle domande;

2° siano forniti del diploma di licenza dal liceo, dall'Istituto tecnico, da un Istituto commerciale di pari grado, o un Istituto superiore;

3° risultino dai certificati penali e di buona condotta di incensurabile moralità;

4° siano di sana costituzione fisica.

Le norme per le prove e la documentazione dei requisiti, di cui sopra, sono fissate dal Consiglio d'amministrazione.

Gli impiegati del Banco, appartenenti ad altre carriere, possono essere ammessi al concorso per i posti di alunno, purchè forniti del titolo di studio all'uopo richiesto, se al momento della loro entrata in servizio non avevano sorpassato l'età di 30 anni.

Essi inoltre, a parità di punti, e salvo il disposto dell'art. 244, hanno la preferenza sui candidati esterni.

Art. 243.

(Art. 243, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Le norme ed i programmi relativi all'esame, di cui all'articolo precedente, sono stabilite dal Consiglio di amministrazione, il quale nomina una Commissione esaminatrice di cui non possono far parte i componenti il Consiglio stesso.

Le prove scritte e orali hanno luogo presso la Direzione generale del Banco, sotto la vigilanza della detta Commissione esaminatrice eventualmente coadiuvata da funzionari del Banco.

Sono dal Consiglio di amministrazione dichiarati vincitori del concorso coloro i quali dalla Commissione esaminatrice risultino classificati primi, nel limite dei posti messi a concorso ed a condizione che abbiano riportato la idoneità in tutte le materie di esame, secondo le norme stabilite, salvo al Consiglio medesimo il diritto di escludere coloro fra i detti vincitori pei quali dalle indagini suppletive, che sarà possibile di eseguire, prima della proclamazione, ai casellari giudiziari e presso le procure del Re, si accertasse qualche carico.

I concorsi sono validi solamente per il numero dei posti per i quali furono banditi, stabilito volta per volta dal Consiglio di amministrazione.

Però il Consiglio di amministrazione, nel caso in cui taluno dei vincitori venisse escluso ai termini del precedente comma o quando avesse fatto pervenire alla Direzione generale del Banco una esplicita dichiarazione di non accettazione del posto, può completare il detto numero, seguendo l'ordine di merito dei susseguenti candidati dichiarati idonei in tutte le materie.

Art. 244.

(Art. 244, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Negli esami di ammissione sono titoli di preferenza e di uguale valore, a parità di punti, la laurea universitaria e quella conseguita nelle scuole di commercio e nell'Università commerciale Bocconi.

A parità di punti e di titoli prevale l'età.

Art. 245.

(Art. 245, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

I vincitori dei concorsi, di cui all'art. 242, sono nominati alunni nel limite dei posti vacanti. Essi per il primo anno di servizio dalla data di decorrenza della nomina sono tenuti in esperimento e percepiscono una indennità nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, ma che in nessun caso può essere superiore a L. 125 al mese.

Trascorso tale periodo, ove l'esperimento sia riuscito favorevole sotto ogni riguardo, viene confermata la loro nomina; in caso contrario, la nomina è come non avvenuta, e l'alunno viene licenziato, senza che ciò gli dia diritto ad alcuna indennità o compenso speciale.

Ai fini dell'esperimento non si tien conto delle brevi interruzioni di servizio per motivi legittimi; può invece il Consiglio d'amministrazione prolungare in corrispondenza il detto periodo, quando trattisi di lunga assenza, oltre i tre mesi, per motivi di servizio militare, di malattia od altro, e sempre che, nel caso di malattia, questa non sia di tale natura da far presumere venuta meno la sana costituzione fisica, di cui all'art. 242.

Gli alunni poi vengono promossi ufficiali di ultima classe in ragione del numero dei posti vacanti, secondo l'ordine di anzianità stabilito a norma dell'art. 239.

Art. 246.

(Art. 246, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Le promozioni di grado nella carriera amministrativo-contabile, escluse quelle di cui all'articolo precedente, si conferiscono a scelta o per esame di concorso a norma degli articoli seguenti, salvo per la nomina al posto di segretario generale il disposto dell'art. 247, secondo comma.

Art. 247.

(Art. 247, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Nella terna per la nomina di segretario generale, di cui all'articolo 32 dello statuto, possono essere compresi soltanto i nomi dell'ispettore generale, del ragioniere generale e dei direttori.

In circostanze speciali, e quando ragioni di alto interesse lo giustifichino, il Consiglio d'amministrazione può, con deliberazione motivata, comprendere nella terna per la nomina del segretario generale il nome di persone estranee al personale del Banco.

Art. 248.

(Art. 248, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

La nomina dell'ispettore generale e del ragioniere generale ha luogo a scelta fra i direttori.

In circostanze speciali il Consiglio d'amministrazione può, con deliberazione motivata, far cadere la scelta sugli ispettori.

Art. 249.

(Art. 249, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

La nomina dei direttori è fatta a scelta, su terna presentata dal direttore generale, tra gli ispettori, i segretari ed i ragionieri.

Art. 250.

(Art. 250, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

La nomina ai posti di ispettori è fatta dal Consiglio d'amministrazione, a scelta, tra i segretari e i ragionieri.

Art. 251.

(Art. 251, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Tra ispettore generale, ragioniere generale e direttore di prima classe è ammesso il passaggio.

Art. 252.

(Art. 252, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Le promozioni ai posti di segretario e di ragioniere di ultima classe hanno luogo: per tre quarti per esami di concorso, osservate le disposizioni dell'art. 213; per un quarto a scelta tra gli agenti e gli ufficiali di 1ª e 2ª classe, per merito assoluto di servizio, riconosciuto dal Consiglio d'amministrazione con deliberazione motivata presa su proposta del direttore generale.

Il concorso è bandito per un numero di posti non superiore al doppio di quelli vacanti.

Al concorso possono prender parte tutti gli agenti nonchè gli ufficiali che abbiano almeno otto anni di servizio; per i laureati o muniti di diploma di Istituti superiori, il servizio utile per il concorso è ridotto a cinque anni.

La nomina ha luogo alternativamente tra i vincitori del concorso e quelli scelti per merito assoluto di servizio, in ragione di tre e uno rispettivamente.

Art. 253.

(Art. 252-*bis*, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Sono esclusi dagli esami, di cui all'articolo precedente, gl'impiegati sottoposti a procedimento penale e quelli che nell'ultimo biennio siano stati puniti con pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio.

Può altresì il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, escludere gl'impiegati che non abbiano dato prova di capacità, diligenza e buona condotta, nel qual caso però la deliberazione deve esser presa con almeno quattro voti.

Agenti.

Art. 254.

(Art. 253, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Gli agenti sono nominati dal Consiglio di amministrazione, a scelta, tra gli ufficiali delle prime tre classi.

Carriera di cassa.

Art. 255.

(Art. 254, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

La nomina dei cassieri è fatta dal Consiglio di amministrazione, a scelta, tra i sottocassieri di prima e seconda classe.

Uno dei cassieri della sede di Palermo, a scelta del Consiglio di amministrazione, esercita anche le funzioni di cassiere dell'Amministrazione centrale.

Art. 256.

(Art. 255, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

La nomina dei sottocassieri è fatta dal Consiglio di amministrazione in base a terne presentate dal direttore generale.

I concorrenti debbono essere forniti di licenza ginnasiale o tecnica, avere buona calligrafia, avere un'età non minore di 25 anni e non maggiore di 35 compiuti alla data della nomina, ed essere di regolare condotta e di sana costituzione fisica.

Nelle terne per la nomina dei sottocassieri possono essere compresi i nomi di applicati del Banco in attività di servizio, nei riguardi dei quali soltanto può farsi deroga al limite massimo di età, di cui nel precedente comma.

Carriera d'ordine.

Art. 257.

(Art. 260, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

La nomina degli applicati e quella delle applicate è fatta a scelta tra quelli che hanno superato uno speciale esame di idoneità da farsi secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Gli aspiranti debbono essere forniti di licenza tecnica, ginnasiale o normale, avere un'età non minore di 19 anni nè maggiore di 35 compiuti nel giorno in cui scade il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione agli esami, essere di regolare condotta e di sana costituzione fisica.

Personale di servizio.

Art. 258.

(Art. 261, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

La nomina degli inservienti è fatta dal Consiglio di amministrazione.

Gli aspiranti debbono avere i seguenti requisiti:

1° età non minore di 19 anni e non maggiore di 35, compiuti, alla data della nomina;

2° istruzione di grado inferiore (licenza elementare, o almeno diploma di maturità);

3° moralità costantemente serbata, comprovata, oltre che dai certificati negativi di penalità e di carichi pendenti, dalle informazioni attinte alla questura ed ai RR. carabinieri per mezzo dell'autorità politica;

3°-*bis* sana costituzione fisica.

Per la nomina degli inservienti è titolo di preferenza il servizio prestato nell'esercito o nell'armata.

L'usciere capo è nominato a scelta tra i commessi di cassa e gli uscieri: i commessi di cassa sono scelti tra gli uscieri o gli inservienti; gli uscieri tra gli inservienti.

Disposizioni comuni.

Art. 259.

(Art. 262, reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Tutti gli impiegati del Banco debbono essere cittadini italiani.

Art. 260.

(Art. 263, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le promozioni di classe nello stesso grado si conferiscono per anzianità, salvo che per il grado di ufficiale in cui esse si conferiscono in ragione di tre quarti per anzianità e di un quarto a scelta, per merito.

Art. 261.

(Art. 264, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Le promozioni di grado a scelta possono, a giudizio del Consiglio di amministrazione, essere precedute da un periodo di esperimento non maggiore di un anno, col semplice incarico di esercitare le funzioni del grado o dell'ufficio superiore cui le promozioni medesime si riferiscono.

Il tempo trascorso nelle funzioni predette, qualora l'esperimento riesca favorevole, è produttivo di effetto, rispetto alla carriera, dal giorno in cui è conferito l'incarico.

Art. 262.

(Art. 265, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Nelle promozioni a scelta per merito sono titoli di preferenza gli ottimi servizi resi al Banco.

Sarà pure titolo di merito la prova di sapere scrivere correntemente una o più lingue straniere.

Il direttore generale, nel fare le proposte, terrà presenti le note caratteristiche degli impiegati, che sono formulate in base a norme stabilite dal Consiglio di amministrazione e che debbono essere comunicate agli interessati per la parte riguardante la loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale. Terrà anche presenti le informazioni che potrà avere direttamente.

Art. 263.

(Art. 266, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Quando ragioni di ordine amministrativo non si oppongano, l'impiegato può, a sua domanda, essere trasferito al grado da lui precedentemente occupato o a quello che avrebbe potuto occupare secondo le disposizioni in vigore, se non fosse stato nominato al posto che intende abbandonare.

Art. 264.

(Art. 262-*bis*, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

I sottocassieri, gli applicati, le applicate e gli inservienti, per il primo anno di servizio, dalla data di decorrenza della nomina, sono tenuti in esperimento ai sensi dell'art. 245 e percepiscono una indennità pari allo stipendio minimo del grado rispettivo.

Trascorso tale periodo, ove l'esperimento sia riuscito favorevole sotto ogni riguardo, vien confermata la loro nomina.

Art. 265.

(Art. 267, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Gli impiegati del Banco, collocati in aspettativa per motivi di salute o per servizio militare, conservano la rispettiva anzianità con tutti i diritti che ne conseguono, compresi quei miglioramenti di carriera che per l'anzianità medesima ad essi competano.

Art. 266.

(Art. 268, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Nonostante la distinzione delle carriere, tutti gli impiegati debbono prestarsi, occorrendo, a qualunque modesta mansione burocratica, compresa quella di copiare, disposta dai loro superiori.

Art. 267.

(Art. 262-*ter*, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

L'orario di servizio giornaliero del Banco è di sette ore.

Occorrendo, tutti gli impiegati sono tenuti a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario predetto.

Art. 268.

(Art. 269, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Gli impiegati del Banco, oltre i casi previsti dall'art. 40 dello statuto, non possono occupare cariche o uffici gratuiti o retribuiti presso pubbliche o private Amministrazioni, nè essere consiglieri provinciali o comunali, nè collaborare a giornali politici, nè attendere a professioni o ad occupazioni incompatibili coi doveri di ufficio e con l'orario.

In nessun caso essi possono assumere amministrazioni giudiziarie o amichevoli.

I capi di ufficio hanno l'obbligo di far noto al direttore generale quelli tra gli impiegati dipendenti, che in qualsiasi tempo si trovino nei casi delle anzidette incompatibilità.

Art. 269.

(Art. 270, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

I preposti alle sedi e alle succursali per nessun motivo possono abbandonare la loro residenza, senza autorizzazione del direttore generale, e gli agenti senza autorizzazione del direttore da cui dipendono.

Quinquennio.

Art. 270.

(Art. 271, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Tutti gli impiegati del Banco, che godono uno stipendio non superiore alle annue L. 6000, e che abbiano dato prova di lodevole condotta nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio, hanno diritto, dopo un quinquennio trascorso senza aumento di stipendio, ad un aumento del 10 per cento commisurato sulla base dello stipendio normale.

Gli aumenti quinquennali sono regolati dalle norme in vigore per gli aumenti sessennali degli impiegati dello Stato.

Indennità.

Art. 271.

(Art. 272, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Le indennità di missione e di trasferta agli impiegati del Banco incaricati di uffici e di missioni, da compiersi fuori della propria residenza, o traslocati per ragioni di servizio, sono regolate dalle disposizioni vigenti per gl'impiegati dello Stato a norma dell'art. 38 dello statuto.

Art. 272.

(Art. 273, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Gli impiegati del Banco, chiamati quali testimoni per l'istruttoria dei procedimenti penali o alle udienze per essere esaminati sopra fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, agli effetti del R. decreto 8 luglio 1878, n. 4459, debbono richiedere ai ricevitori del registro, che sono tenuti a rilasciarlo, un certificato dal quale risulti la somma pagata dallo Stato, a titolo di indennità di viaggio e di soggiorno, liquidata in base alla tariffa penale, approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701.

Tale certificato è posto a corredo della tabella delle indennità dovute in base ai Reali decreti 14 settembre 1862, n. 840 e 25 agosto 1863, n. 1446, da prodursi dagli impiegati del Banco alla Direzione generale per il pagamento della differenza.

Congedo, aspettativa, disponibilità e pensioni.

Art. 273.

(Art. 274, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Gli impiegati del Banco, salvo casi di eccezionali esigenze dei servizi, possono ottenere dai preposti locali piccole licenze che complessivamente non oltrepassino gli otto giorni durante l'anno ed inoltre, ove il servizio non ne soffra, dal direttore generale congedi che complessivamente non oltrepassino un mese, limite che per comprovati motivi di salute o per altra causa di eccezionale gravità, può essere dal Consiglio di amministrazione esteso fino a

due mesi, e non più, nello stesso anno, col godimento dell' intero stipendio.

I congedi possono essere revocati o interrotti, quando esigenze di servizio o motivi disciplinari lo richiedano.

Art. 274.

(Art. 276, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il collocamento in disponibilità o in aspettativa ed i relativi assegni; il collocamento a riposo e la liquidazione del corrispondente assegno di pensione o di indennità sono regolati dalle norme vigenti per gl'impiegati dello Stato, salvo le disposizioni dell'art. 11 dell'allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486, e del R. decreto 30 novembre 1895, n. 690 per gl' impiegati già in funzioni, che si trovino nelle condizioni ivi indicate.

Agli impiegati del Banco sono applicabili le disposizioni dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1907, n. 804.

Il Consiglio generale determina annualmente il limite di somma da destinarsi per i collocamenti a riposo, ai termini dell'art. 4 del testo unico sulle pensioni degli impiegati dello Stato, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 275.

(Art. 277, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

I periodi di esperimento, di cui agli articoli 245 e 264, sono utili agli effetti della pensione.

Art. 276.

(Art. 278, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Ai fini del godimento della pensione o delle indennità, gli stipendi ed i maggiori assegnamenti fissi e personali degli impiegati del Banco sono soggetti ad una ritenuta da eseguirsi nella misura e con le forme stabilite dal Consiglio di amministrazione, previa approvazione del Ministero del tesoro.

Negli assegnamenti ora detti non sono compresi quelli inerenti a determinati uffici, che si perdono con la cessazione per qualsiasi causa delle funzioni o del posto.

Dimissioni.

Art. 277.

(Art. 279-*bis*, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

La dimissione di un impiegato dall'ufficio deve essere presentata in iscritto; non ha effetto se non è accettata.

L'impiegato che si è dimesso, è tenuto a proseguire nello adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non gli sia partecipata l'accettazione della sua dimissione. L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio, può anche essere rifiutata, quando l'impiegato sia sottoposto a procedimento disciplinare e il Consiglio di amministrazione ritenga che sia il caso di applicare la destituzione.

È dichiarato, d'ufficio, dimissionario l'impiegato:

1° che perde la cittadinanza italiana;

2° che accetta una missione o un impiego da Governo straniero, senza essere stato autorizzato dal Consiglio di amministrazione;

3° che, senza giustificato motivo, non assume servizio nella residenza assegnatagli entro il termine stabilito dalla deliberazione di destinazione o di trasferimento.

Art. 278.

(Art. 279-*ter*, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Sono pure dichiarati di ufficio dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale secondo le vigenti leggi, gli impiegati che volontariamente abbandonano l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio.

Può però il Consiglio di amministrazione, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni, l'esclusione dal concorso per esame e la privazione della promozione che spetterebbe per anzianità.

È inoltre dichiarato d'ufficio dimissionario l'inserviente che, destinato o trasferito in un'agenzia, non abbia prestato la cauzione nel termine fissato per l'assunzione in servizio presso l'agenzia stessa.

Art. 279.

(Art. 279-*quater*, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

La dimissione accettata e quella dichiarata di ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione od indennità.

Cauzioni.

Art. 280.

(Art. 279, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Gli uffici e le funzioni che portano obbligo di cauzione sono quelli di:

Cassieri, sottocassieri e commessi di Cassa.

Funzionante gestore della Cassa speciale e magazziniere delle carte-valori.

Funzionante economo della Direzione generale.

Funzionanti capo-sconti.

Funzionanti economi-archivisti delle sedi e delle succursali.

Inservienti funzionanti da commessi di Cassa nelle agenzie.

Tutti gli inservienti potranno essere destinati a prestare servizio nelle agenzie con le funzioni di commessi di Cassa, nel qual caso saranno tenuti a prestare la prescritta cauzione.

Il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 27 dello statuto, fissa le misure delle cauzioni per ciascuno degli uffici, e per ciascuna delle funzioni sopra indicate; può deliberare l'obbligo della prestazione di cauzione anche per altre cariche e funzioni che importino determinate responsabilità.

Art. 281.

(Art. 280, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Le cauzioni debbono essere prestate in titoli di rendita al portatore del debito pubblico dello Stato, ragguagliate al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre precedente a quello in cui debba essere data la cauzione, e per nove decimi del detto valore. Possono anche essere date mediante deposito in numerario e mediante cartelle del Credito fondiario del Banco di Sicilia, calcolate come sopra.

I titoli al portatore dati in cauzione devono essere depositati nelle casse del Banco.

Art. 282.

(Art. 281, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

La cauzione deve essere data prima che l'impiegato assuma l'ufficio per cui è richiesta.

Il Consiglio d'amministrazione può concedere una dilazione non maggiore di due mesi, eccezione fatta per la cauzione da prestarsi dai cassieri, sotto-cassieri, commessi di Cassa e funzionanti commessi di Cassa delle agenzie, pei quali non è da consentirsi alcuna dilazione.

Art. 283.

(Art. 282, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Con la cauzione l'impiegato risponde non soltanto dell'opera propria, ma anche di quella delle persone del cui operato egli sia responsabile, ed in generale per qualunque altra responsabilità di ufficio.

Art. 284.

(Art 283, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

L'impiegato con cauzione, che passi o sia promosso ad altro ufficio con cauzione maggiore, è tenuto a versare il supplemento della cauzione, in conformità agli articoli 281 e 282, mantenendosi però ferma la valutazione di quella già prestata.

In caso di promozione o trasferimento l'impiegato non può occupare il nuovo posto, se risulti che la sua responsabilità sia compromessa per la gestione dell'ufficio precedente.

Art. 285.

(Art. 284, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Lo svincolo della cauzione è ordinato dal direttore generale, in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione, inteso l'ufficio legale, dopo che gli obblighi di ciascun impiegato siano stati appurati, a termini delle istruzioni di servizio, e dopo trascorso il periodo di tempo stabilito dalle medesime istruzioni per ciascun ufficio, carica o funzione.

Art. 286.

(Art. 285, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Agli impiegati del Banco, che sono obbligati a dare cauzione a norma dell'art. 280, si corrisponde il premio annuale del tre per cento netto sull'ammontare del capitale di essa.

Da tale premio sono esclusi i cassieri, i sotto-cassieri ed i commessi di cassa titolari.

Il premio sulla cauzione non è corrisposto oltre sei mesi dal giorno in cui l'impiegato abbia lasciato un ufficio richiedente cauzione, quando anche allo spirare del termine indicato non ne sia stato eseguito lo svincolo.

Misure disciplinari.

Art. 287.

(Art. 286, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Le pene disciplinari sono:

1° la censura;

2° la sospensione dallo stipendio;

3° la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio;

4° il trasferimento con perdita della indennità relativa, di cui nel decreto Reale 1° novembre 1876, n. 3450;

5° la privazione della promozione che spetterebbe per anzianità;

6° la retrocessione al grado o alla classe immediatamente inferiore;

7° la dispensa dal servizio;

8° la destituzione, con o senza perdita del diritto alla pensione o alla indennità.

Art. 288.

(Art. 287, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

La censura può essere inflitta:

a) per negligenza e per lievi mancanze in servizio;

b) per qualunque assenza dall'ufficio non giustificata;

c) per contegno non corretto verso l'Amministrazione o verso i propri superiori, colleghi o dipendenti;

d) per irregolare condotta.

Art. 289.

(Art. 288, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

La sospensione dallo stipendio è di primo grado sino a 8 giorni; di secondo grado da 9 giorni ad un mese.

La sospensione di primo grado può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura, o per una maggiore gravità delle cause indicate nel precedente articolo;

b) per contravvenzione alle incompatibilità di cui all'art. 40 dello statuto e 268 del presen e regolamento;

c) per inosservanza del segreto negli affari di ufficio;

d) per lieve insubordinazione.

La sospensione di secondo grado può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente a sospensione di primo grado, ovvero per una maggiore gravità delle cause sopra indicate e di quelle di cui nell'articolo precedente;

b) per grave insubordinazione;

c) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta. difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

Art. 290.

(Art. 290, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

La sospensione dalle funzioni e dallo stipendio può durare da un mese ed un giorno sino a tre mesi. Essa, oltre la perdita dello stipendio, importa l'esonero dal servizio e fa perdere all'impiegato l'anzianità, per tutto il tempo della sua durata.

Può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente a sospensione di secondo grado dallo stipendio; ovvero per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli;

b) per eccitamento alla insubordinazione;

c) per mancanze e negligenze gravi che arrechino offesa al decoro e danno agli interessi dell'Istituto.

Art. 291.

(Art. 291, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Incorrono di diritto nella sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, a tempo indeterminato, l'impiegato a carico del quale, per mezzo di indagini, verifiche, ispezioni od inchieste, eseguite in via amministrativa o giudiziaria, siano stati accertati fatti gravi che possono condurre all'applicazione delle misure disciplinari di cui agli articoli 294, 295 e 296, e l'impiegato sottoposto a mandato di cattura o detenuto in carcere per qualsiasi motivo.

Il Consiglio d'amministrazione delibera se, e in quale misura all'impiegato o alla sua famiglia debbasi, in tali casi, corrispondere, a titolo di alimenti, una parte dello stipendio.

Art. 292.

(Art. 293, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il trasferimento con perdita della relativa indennità viene deliberata dal Consiglio d'amministrazione nel caso di condotta irregolare d'un impiegato, sia nei rapporti coi superiori, colleghi e subalterni, sia nei rapporti col pubblico, la quale renda incompatibile la permanenza dell'impiegato nella residenza.

Art. 293.

(Art. 294, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Consiglio d'amministrazione, nel caso di abituale condotta irregolare d'un impiegato, può privarlo uno o più volte della promozione che gli spetterebbe per anzianità, salvo il disposto dell'articolo 295.

Art. 294.

(Art. 295, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

La retrocessione al grado o alla classe immediatamente inferiore può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente a sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, ovvero per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli;

b) per violazione dei doveri d'ufficio;

c) per riconosciuta inabilità alle funzioni inerenti al grado.

Art. 295.

(Art. 296, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

La dispensa dal servizio è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente retrocessione di grado, o per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli;

b) per qualsiasi partecipazione ad utili, con o senza danno dell'Istituto, in affari per ragioni di ufficio trattati o sollecitati dall'impiegato;

c) per riconosciuta inabilità al servizio.

Art. 296.

(Art. 297, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

È inflitta la destituzione nei casi di appropriazione commessa nell'esercizio ed a causa delle proprie funzioni, a danno del Banco ed anche di privati, sebbene non sia derivato danno all'Istituto e ciò indipendentemente dall'esito di una eventuale azione penale; di qualsiasi condanna per furto, falso, frode, corruzione, peculato, appropriazione indebita nonchè di condanna per reato contro le persone quando questa si estenda ad un periodo maggiore di un triennio.

Qualora nei casi sopradetti di furto, frode, falso, corruzione, peculato e appropriazione indebita, l'impiegato sia stato assolto per non provata reità, per insufficienza d'indizi o senza motivazione, sarà in facoltà del Consiglio di amministrazione di deliberarne la dispensa dal servizio.

Art. 297.

(Art. 297-*bis*, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

La censura e la sospensione di primo grado dallo stipendio sono inflitte per iscritto dai capi delle sedi e delle succursali o dal direttore generale, udite le giustificazioni dell'impiegato, il quale ha diritto che esse siano annotate nel suo stato di servizio ed allegate al medesimo.

La sospensione di secondo grado dallo stipendio è inflitta dal direttore generale, osservate le norme di cui al comma precedente.

Art. 298.

(Art. 298, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

La sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, la retrocessione al grado o alla classe immediatamente inferiore, la dispensa dal servizio e la destituzione sono inflitte dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

Art. 299.

(Art. 299, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

La perdita del diritto alla pensione o all'indennità nel caso di destituzione, dev'essere espressamente dichiarata dal Consiglio di amministrazione nella sua deliberazione.

Art. 300.

(Art. 300, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Non si applica a carico dell'impiegato una delle misure disciplinari di cui sopra, senza che prima gli siano contestati per iscritto gli addebiti mossigli e senza che egli sia stato invitato a presentare, entro un termine perentorio, che non potrà essere superiore ad un mese, le sue deduzioni di giustificazione o difesa.

Nei casi di retrocessione, di dispensa dal sevizio e di destituzione, il Consiglio delega tre dei suoi membri per istruire intorno ai fatti che hanno dato luogo alla proposta relativa, e delibera in una seduta successiva, udita la relazione dei tre delegati e tenute presenti le deduzioni di giustificazione o difesa dell'impiegato.

Art. 301.

(Art. 300-*bis*, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Delle pene disciplinari inflitte dai capi delle sedi e delle succursali devesi dare immediata comunicazione alla Direzione generale; di quelle inflitte dal direttore generale deve essere riferito al Consiglio di amministrazione in una delle sue prossime sedute.

Art. 302.

(Art. 302, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

L'ammontare delle sospensioni di cui agli articoli 289, 290 e 291 e delle multe da infliggersi a tenore delle norme di servizio, è devoluto al fondo delle pensioni degli impiegati del Banco.

Art. 303.

(Art. 302-*bis*, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Per tutti i casi non previsti dal presente regolamento in materia di misure disciplinari, si applicano le disposizioni legislative sullo stato degli impiegati civili.

CAPITOLO VII.

Disposizioni transitorie

Art. 304.

(Art. 304, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Gli attuali cassieri provenienti dalla carriera amministrativo-contabile possono prendere parte agli esami di concorso per segretari e ragionieri subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 253.

Art. 305.

(Art. 305, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Agl'impiegati provenienti dai contatori in carica alla pubblicazione del R. decreto 1° febbraio 1906, n. 67, saranno applicabili le disposizioni vigenti sulle pensioni degli impiegati del Banco anche per il tempo del servizio prestato anteriormente, con l'obbligo in essi di rimborsare al Banco medesimo la ritenuta del 2 1/2 0/0 sulle indennità percepite in tutto il periodo del servizio stesso in una misura non inferiore di due annualità in ciascun anno.

Quando gli impiegati suddetti cessassero dal servizio per qualsiasi causa, o morissero prima di aver completato il rimborso delle ritenute di cui sopra, essi o gli aventi diritto godranno, secondo i casi, della pensione o della indennità limitatamente al tempo in cui hanno prestato servizio in pianta stabile ed a quello del servizio antecedente per il quale il rimborso sarà stato eseguito, salvo che gli ex-contatori stessi versino il saldo delle ritenute in unica rata prima di ritirarsi dal servizio o gli aventi diritto prima della liquidazione della indennità o della pensione e non oltre un anno dalla morte degli ex-contatori.

Queste disposizioni sono applicabili anche agli altri impiegati ex-contatori, che però, alla data della pubblicazione del citato Regio decreto 1° febbraio 1906, n. 67, rivestivano altra qualità nel personale stabile dell'Istituto. Per essi il rimborso della ritenuta del 2 1/2 0/0 sulle indennità percepite in tutto il periodo di servizio prestato nella qualità di contatori, in una misura non inferiore a due annualità in ciascun anno, dovrà cominciare dalla data in cui andrà in vigore il presente regolamento.

Art. 306.

(Art. 306-*bis*, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

Alla data della pubblicazione del R. decreto che approva il presente regolamento:

a) l'ingegnere in carica mantiene il posto e conserva lo stipendio di L. 2000 annue con diritto a due aumenti quinquennali

nella misura ciascuna del decimo del detto stipendio, nonchè il diritto alla pensione giusta le norme vigenti per gli impiegati del Banco;

b) gli economi-archivisti in carica andranno ad occupare nel grado degli applicati, i primi posti della prima classe conservandosi l'ordine della rispettiva anzianità attuale;

c) gli scrivani in carica saranno pure collocati nel grado degli applicati, al seguito degli attuali economi-archivisti, e secondo l'ordine della rispettiva anzianità attuale;

d) le copiste in carica saranno collocate nel grado delle applicate secondo l'ordine della rispettiva anzianità attuale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
RUBINI.

Il numero 1018 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visti i Nostri decreti 6 settembre 1902, n. 409, e 1° settembre 1903, n. 386, concernenti la dichiarazione delle zone malariche nel territorio della provincia di Bergamo;

Visto il rapporto col quale il prefetto della Provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la modificazione delle zone malariche approvate coi su citati Nostri decreti;

Veduto il voto del Consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'elenco delle zone malariche esistenti in provincia di Bergamo, approvato coi Nostri decreti su citati, viene così modificato:

1° È revocata la dichiarazione di zona malarica fatta per parte del territorio dei comuni di Arsago, Calvenzano, Fornovo, Casirate, Fara d'Adda, Fara Olivana, Isso, Barbata, Fontanella, Misano di Gera d'Adda, Pagazzano, Bariano, Rogno, Costa Volpino, Endine, Ranzanico e Piangaiano, i cui territori devono pertanto ritenersi immuni da malaria.

2° Tutto il territorio del comune di Caravagguio viene dichiarato zona malarica, restando perciò revocate le delimitazioni delle due zone malariche, fatte con il R. decreto 6 settembre 1902, n. 409 (numeri 2 e 3 dell'annesso elenco).

3° La zona malarica esistente nel territorio di Treviglio è costituita dalla parte di territorio spettante al detto Comune e compresa nei confini delimitati con il R. decreto 6 settembre 1902, n. 409 (numero 1 dell'annesso elenco).

A cura del signor prefetto della Provincia e con l'aiuto degli uffici finanziari competenti per la zona del comune di Treviglio, ove ciò occorra al fine di precisarne maggiormente la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Il numero 1028 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Considerato che per la pronta esecuzione di opere pubbliche deliberate dalle Provincie e dai Comuni, per le quali i mutui da concedere dalla Cassa dei depositi e prestiti non sono, in virtù di leggi generali o speciali, esenti in tutto o in parte dal carico degli interessi, sia opportuno che il Governo avvisi ai mezzi necessari per rendere non solo possibile la concessione dei prestiti stessi, ma anche meno sensibile l'onere relativo per i mutuatari;

Ritenuta la necessità di destinare, in aggiunta alle ordinarie concessioni, la somma di L. 100 milioni per attuare questa più vigorosa politica del lavoro mediante concessione, al mite saggio d'interesse del 2 per cento, di mutui alle Provincie e ai Comuni per la esecuzione di lavori nei quali sia prevalente l'impiego della mano d'opera, e sia possibile iniziarli e compierli prontamente;

Considerato che, a questo intento, è indispensabile, nei riguardi dei lavori preaccennati, semplificare la procedura per la concessione dei relativi speciali mutui e per la somministrazione del denaro;

Visto l'art. 69 del libro secondo, parte prima, del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, che prescrive doversi i fondi della Cassa dei depositi e prestiti, provenienti dal risparmio postale e dai depositi volontari, impiegare per non meno di una metà in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e pel resto in prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi;

Risultando dal rendiconto dell'anno 1913 della Cassa dei depositi e prestiti, approvato dal suo Consiglio permanente di amministrazione, che al 31 dicembre 1913 l'importo dei depositi del risparmio postale

era di	L.	2.091.537.475 61
e quello dei depositi volontari di	»	9.698.504 65
e in totale di.	L.	2.101.235.980 26
e che la metà da investirsi in titoli risulta di	L.	1.050.617.990 13
mentre il capitale dei titoli posseduti dalla Cassa al 31 dicembre 1913 era di	»	1.395.026.715 85
per cui si ha un eccesso d'impiego in titoli di	L.	344.408.725 72

Considerata la opportunità di provvedere che anche questa disponibilità della Cassa dei depositi e prestiti venga per quella parte che non si ravvisi necessaria a mantenere elastica la gestione della Cassa destinata alla concessione di mutui alle Provincie e ai Comuni, per metterli in grado sia di eseguire prontamente le opere atte a procurare lavoro ai disoccupati, sia per intensificare i lavori per opere di pubblica utilità già iniziate e sollecitare l'esecuzione di quelle reclamate dai bisogni delle popolazioni e dei pubblici servizi;

Considerando che all'uopo occorre allargare la facoltà, consentita dall'art. 67 del predetto testo unico, di chiedere anticipazioni contro garanzia su titoli agli Istituti di credito nazionali ed esteri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e col Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro del tesoro è autorizzato a chiedere alla Banca d'Italia, indipendentemente dalle anticipazioni previste dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1912, numero 1316, dal R. decreto 18 agosto 1914, n. 827, e dal R. decreto 19 settembre 1914, n. 1007 una somministrazione di biglietti per la somma complessiva di lire 100 milioni.

La somministrazione predetta sarà gradatamente fornita dalla Banca d'Italia in corrispondenza e per il servizio dei mutui a Provincie e a Comuni, contemplati nelle disposizioni seguenti.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo saranno accordati, in più delle normali concessioni, alle Provincie ed ai Comuni per opere pubbliche da eseguire, al saggio d'interesse del 2 per cento, purchè per tali opere non siano già previsti, da leggi generali o speciali, mutui senza interessi, o con interesse a saggio di favore.

Il servizio dei mutui sarà gestito dalla Cassa dei depositi e prestiti, e sulle somme che le verranno somministrate a questo scopo, la Cassa corrisponderà al tesoro dello Stato l'interesse dell'1 per cento.

Art. 3.

I Comuni e le Provincie che entro il 31 dicembre 1914 deliberino la esecuzione di opere pubbliche di cui all'art. 2 del presente decreto, potranno ottenere dalla Cassa dei depositi e prestiti mutui corrispondenti alla differenza tra la spesa accertata dai progetti tecnici vistati dal genio civile e l'importo dei sussidi o concorsi consentiti, ai termini della vigente legislazione, sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, e, in difetto di essi, a tutta la spesa.

Tali prestiti saranno concessi con preferenza agli enti che si trovino in disagiate condizioni finanziarie e con maggiore disoccupazione operaia, accertata nel loro territorio, e per le opere di sollecita esecuzione.

I mutui saranno concessi con le modalità e con la garanzia stabilite negli articoli 74 a 81, 85, 86 e 88 del testo unico approvato con Reale decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro II, parte I), all'interesse del 2 per cento e con ammortamento non superiore a 35 anni.

Art. 4.

Le domande di mutui dovranno essere trasmesse, per mezzo della Prefettura, al Ministero dei lavori pubblici corredate con i seguenti documenti:

1° copia legale di deliberazione, in unica lettura, del Consiglio comunale presa col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, oppure del Consiglio provinciale, e con la quale s'indichi l'oggetto e l'ammontare del prestito, il periodo di ammortamento e la garanzia, e si autorizzi il sindaco ovvero il presidente della Deputazione provinciale a rilasciare le necessarie delegazioni senza obbligo di accettazione del prestito, per la somma e la durata che saranno definitivamente stabilite dalla Cassa mutuante in seguito alle comunicazioni del Ministero dei lavori pubblici.

Alle delegazioni rilasciate in tal modo si applicano tutte le norme sancite dagli articoli 75 a 81 del citato testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e degli articoli 15 a 29 del regolamento 5 luglio 1908, n. 471, in quanto non siano modificati da questo decreto.

Per i Comuni nei quali non funzioni l'ordinaria amministrazione, la deliberazione di contrattazione del mutuo sarà presa, in luogo e vece del Consiglio comunale, dal R. commissario straordinario oppure dal commissario prefettizio e sarà approvata dalla Giunta

provinciale amministrativa e le delegazioni saranno rilasciate dal R. commissario straordinario oppure dal commissario prefettizio;

2° la copia legale della decisione della Giunta provinciale amministrativa approvante la deliberazione del Consiglio comunale. Ove per garantire il prestito occorra l'eccedenza della sovrimposta al limite legale, la Giunta provinciale amministrativa nella decisione di cui sopra autorizzerà tale eccedenza. Agli effetti della legge 6 luglio 1912, n. 767, verrà pubblicata soltanto la decisione tutoria ed il termine per il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato sarà ridotto a giorni 15;

3° l'attestazione prefettizia sulla consistenza della sovrimposta comunale oppure provinciale e sulla consistenza degli altri cespiti offerti in garanzia;

4° copia del bilancio comunale per l'anno in corso;

5° una breve memoria del prefetto sulle ragioni di preferenza di cui al secondo comma dell'art. 3;

6° il progetto tecnico vistato dal genio civile.

Ai mutui previsti in questo decreto non è applicabile l'art. 179 della vigente legge comunale e provinciale, testo unico 21 maggio 1908, n. 269.

Quando il prestito sia domandato da un Consorzio di Comuni, ciascun Comune dêve deliberare il mutuo per la parte di spesa a suo carico e ciascuna istanza deve essere documentata in conformità al presente articolo, tranne per quanto concerne il progetto tecnico che dovrà essere complessivo e dovrà contenere la ripartizione della spesa tra i vari enti consorziati.

Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici, compiuti gli adempimenti di propria competenza, e provveduto all'approvazione del progetto dei lavori, comunicherà alla Cassa dei depositi e prestiti gli atti amministrativi dei mutui col proprio parere, e con l'indicazione dell'ammontare del sussidio o concorso eventualmente concesso e della somma che rimane a carico dell'ente.

Gli anzidetti sussidi o concorsi saranno concessi con decreti Ministeriali senza che occorra il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. Soltanto per le opere di un importo superiore alle L. 200.000, il Ministero dei lavori pubblici sentirà anche l'avviso dell'ispettore compartimentale del genio civile.

Questo comma non è applicabile alle opere marittime, di bonifica e ferroviarie.

L'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei progetti delle opere di cui all'art. 2 di questo decreto, equivale, nei riguardi delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilità, quando essa non sia stata già pronunciata dall'autorità normalmente competente. I termini di pubblicazione di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359 potranno essere ridotti dal prefetto con ordinanza motivata.

Sulla opposizione o sui reclami decide il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

In base agli atti amministrativi dei prestiti ed alla dichiarazione del Ministero dei lavori pubblici, la Cassa dei depositi e prestiti promuoverà il Reale decreto di concessione. Indi la Cassa medesima inviterà i mutuatari a rilasciare le prescritte delegazioni.

I prestiti saranno somministrati agli enti mutuatari, a seconda del bisogno, col concorso e la vigilanza del prefetto ed in base ad ordinativi prefettizi rilasciati sugli stati di avanzamento dei lavori vistati dal genio civile.

Agli ordinativi non occorre unire gli stati di avanzamento.

I Comuni e le Provincie che non abbiano iniziati i lavori entro il 31 marzo 1915 decadono dalla concessione dei mutui concessi per l'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 7.

Oltre alla somministrazione di biglietti di cui al precedente articolo 1°, destinata alla esecuzione delle opere pubbliche predette, il ministro del tesoro è autorizzato a chiedere ai tre Istituti di emissione altre somministrazioni per la somma complessiva di lire duecento milioni, il cui reparto, tenendo conto della preindicata somministrazione autorizzata con l'articolo 1°, sarà argomento di una Convenzione tra la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, da comunicarsi al ministro del tesoro.

Art. 8.

La detta somma di 200 milioni sarà versata in un conto corrente speciale fra il tesoro dello Stato e la Cassa dei depositi e prestiti, la quale ne preleverà le somme necessarie per i propri bisogni di ordinaria gestione.

Su tali prelevamenti la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà al tesoro l'interesse del 3 per cento.

Art. 9.

Le somministrazioni di biglietti di cui al presente decreto saranno garantite mediante apposito vincolo, sino alla concorrenza di 300 milioni, sulla rendita annua di L. 14 milioni corrispondente al capitale nominale di L. 400 milioni, inscritta al n. 698.995 del Gran Libro del consolidato 3,50 per cento, e intestata alla Cassa dei depositi e prestiti.

La circolazione dei biglietti medesimi sarà ridotta annualmente sino a completa estinzione, mediante ritiro e annullamento di una somma di biglietti corrispondente alle quote di capitale che al 31 dicembre di ciascun anno risulteranno dai rendiconti della Cassa dei depositi e prestiti rimborsate dai mutuatari sui corrispondenti prestiti loro concessi, e la rendita consoli-

data di cui al presente articolo sarà proporzionalmente svincolata.

Art. 10.

La circolazione dei biglietti dipendente dalle somministrazioni di cui al presente decreto, non è soggetta a tassa di circolazione, e il tesoro corrisponderà agli Istituti, in ragione dei biglietti somministrati, un corrispettivo di cent. 15 per ogni cento lire a copertura delle spese di fabbricazione e di emissione.

Per questa speciale circolazione non ha applicazione quanto dispone l'art. 11 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione, approvato col Reale decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 11.

Gli utili netti derivanti al tesoro dello Stato dalle operazioni relative ai mutui per opere pubbliche contemplate dall'art. 2 del presente decreto e quelli del conto corrente di cui all'art. 4, saranno devoluti, previa trasformazione in valuta aurea, ad ulteriore accrescimento del fondo di garanzia dei biglietti di Stato.

Art. 12.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere a tutto quanto occorre per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — RUBINI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 1016

Regio Decreto 30 agosto 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno:

1° l'ospedale dei SS. Antonio e Biagio, l'Opera pia Solia, e l'Istituto degli Incurabili sono distaccati dalla Congregazione di carità di Alessandria e raggruppati sotto un'amministrazione autonoma;

2° il fine inerente al patrimonio della Confraternita di San Giovanni Decollato in Alessandria è trasformato a favore del locale ospedale dei SS. Antonio e Biagio;

3° è approvato lo statuto organico per il governo delle Opere pie raggruppate.

N. 1019

Regio Decreto 30 agosto 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile « Principe di Piemonte » in Casorate Sempione (Milano), è eretto in ente morale, sotto la gestione della Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1021

Regio Decreto 9 agosto 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il ricovero « Rinotti » in Montemagno (Alessandria) è eretto in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1023

Regio Decreto 3 settembre 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile di Settimo Vittone (Torino) è eretto in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1024

Regio Decreto 6 agosto 1914, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene fissato in L. 14.000 l'assegno locale annuo al console in Valona, a datare dal 1° agosto 1914.

N. 1025

Regio Decreto 2 agosto 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, viene eretta in ente morale l'« Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa », e ne è approvato lo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 6 dicembre 1910, con cui il Consiglio provinciale di Roma stabiliva di iscrivere nello elenco delle proprie strade provinciali quella, ora consortile, che dalla provinciale Cassia Sutrina va al piazzale esterno della stazione di Capranica con un percorso di metri 2955;

Ritenuto che, proceduto si alla prescritta pubblicazione della deliberazione suddetta in tutti i Comuni della Provincia non vennero prodotti reclami;

Considerato che della strada di cui si tratta fruiscono i comuni di Sutri, Nepi, Monterosi e Capranica per il trasporto dei prodotti agricoli che si esportano da quella fertile regione a mezzo della ferrovia, sicchè la strada stessa per la sua molta importanza ha i caratteri richiesti dall'art. 13, lettera *d)*, della legge

sui lavori pubblici per essere dichiarata strada provinciale;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge citata sulle opere pubbliche;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È classificata fra le provinciali di Roma la strada che dalla provinciale Cassia Sutrina va al piazzale esterno della stazione di Capranica, con un percorso di metri 2955.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

CIUFFELLI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 13 agosto 1912, con cui il Consiglio provinciale di Cosenza stabilì di inscrivere nell'elenco delle proprie strade provinciali la comunale da Luzzi alla provinciale Riva destra del Crati;

Ritenuto che procedutosi alla prescritta pubblicazione della deliberazione suddetta non furono prodotti reclami;

Ritenuto che la strada di cui si tratta serve a collegare il comune di Luzzi e la circostante regione con la stazione di Acri-Bisignano e per l'importanza agricola e commerciale della zona che attraversa, presenta i caratteri di cui all'art. 13, lettera *d*), della legge vigente sulle opere pubbliche per essere dichiarata provinciale;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge vigente sulle opere pubbliche;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È classificata tra le provinciali di Cosenza la strada comunale che da Luzzi conduce all'innesto con la provinciale Riva destra del Crati.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

CIUFFELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 27 agosto 1914:

I seguenti tenenti di fanteria, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, a loro domanda, e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale:

Pignalosa Alberto — Majocchi Giuseppe — Mininni cavalier Giuseppe.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per età, e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, a loro domanda:

Martini Domenico, tenente — Luiselli Tullo, (B) id. — Ricci Gettuglio, id. — Marcozzi Clito, (B) id. — Veronesi Luigi, id. — Ercolani Alfredo, id. — Boselli nob. Massimo, id. — Angioni Angelo, sottotenente — Cingia Rinaldo, id.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per età, e sono inscritti, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva:

Ruggiero Nicola ten. — Landini Landino, id. — Tarelli Alfredo (B) id — Fico Alberto, id. — Varese Angelo (B), id. — Crespi Carlo, sottotenente — Negri Mario di Riccardo (B), id. — Vianti Filippo, id. — Fedeli Ovidio, id. — Morgigni Lorenzo, id. — Basvecchi Giuseppe, id.

I seguenti ufficiali di fanteria, sono dispensati da ogni eventuale servizio militare per età:

De Martino Giuseppe, tenente — Caizzi Oreste (B), id. — Reggianini Adolfo, id. — Mari Benito, id. — Rattazzi Attilio, id. — Radaelli Andrea, sottotenente — Calegari Aristide, id. — Tremolada Anacleto, id. — Di Lorenzo Bernardo, id. — Massucci Arnaldo, id. — D'Errico Giovanni, id. — Ferrero Pietro (B), id. — Salvatori Adolfo, id. — Moscati Raffaele, id. — Vitagliani Matteo, id. — Travaglianti Scappolaro Ignazio, id. — Mazzola Benedetto, id. — Vitagliano Nicolò, id.

Broglio Antonio, sottotenente fanteria, dispensato da ogni eventuale servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Muraro Francesco, id. id., accettata la volontaria rinunzia al grado.

Con R. decreto del 30 agosto 1914:

I seguenti ufficiali di complemento, arma di fanteria, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, a loro domanda, e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale:

Amitrano Salvatore, tenente — Rogès Luigi, sottotenente — Cuciniello Giorgio, id.

Piazza Evaristo, tenente fanteria — Giuliani Annio, sottotenente id., accettata la volontaria rinuncia al grado.

Con R. decreto del 3 settembre 1914:

I seguenti ufficiali medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione di età, e sono inscritti, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale:

Covelli Santo — Gardini Aleardo — Ponsiglione Vincenzo — Dolfin Pietro — Merlino Cristofalo — Priore Alfonso Giovanni — Tavano Bartolomeo.

I seguenti tenenti medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per ragioni di età, e sono inscritti, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva:

Iannibelli Paolo — Ciompi Gualtiero — Perillo Luigi.

I seguenti ufficiali medici di complemento sono dispensati da ogni eventuale servizio militare per ragione di età:

Franceschi Francesco — Maurizi Agostino — Ciceri Pietro.

Volpini Francesco, militare di 1ª categoria, laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico di complemento.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 6 agosto 1914:

I seguenti sottufficiali e militari di truppa, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti di amministrazione nella milizia stessa:

Mastellone Arturo — Sangiorgio Nicola — Doria Giacomo — Castellari Alcibiade — Esposito Vincenzo — Cesolini Celestino — Ingrassia Salvatore — Prete Francesco.

Oddo Nicolò Andrea, militare di 3ª categoria, laureato in zooiatria, nominato sottotenente nella milizia territoriale, corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 13 agosto 1914:

Visconti Roberto, capitano di cavalleria, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, per età, ed è inscritto nel ruolo degli ufficiali di riserva, a sua domanda.

Della Longa Giovanni Battista, capitano veterinario, dispensato da ogni eventuale servizio militare, per età.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione **(2ª pubblicazione).**

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50 %	567546	17 50	Rosica Carlotta fu Giuseppe, moglie di De Lucia Luca, dom. in Santa Maria a Vico (Caserta), con usufrutto vitalizio a favore di Mele Luigi fu *Gennaro*	Intestate come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Mele Luigi fu *Vincenzo-Gennaro*
»	538305	45 50		
»	567549	7 —		
»	538304	66 50	Rosica Achille fu Giuseppe, domiciliato in Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di Mele Luigi fu *Gennaro*	Intestate come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Mele Luigi fu *Vincenzo-Gennaro*
»	567547	17 50		
»	567550	3 50		
»	232468	35 —	*Siracusa Francesco* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Ricci Ilda fu Alessandro, domiciliato in Firenze	*Lo Jacono Francesco -- Giuseppe-- Luigi* fu Vincenzo, minore, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 settembre 1914.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 settembre 1914, in L. 105,50

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambî secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914, accertata il giorno 25 settembre 1914.

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1914:

La media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale predetto è la seguente:

PIAZZE	DENARO	LETTERA
Parigi	103.68	104.70
Londra	26.87	27.18
Berlino	121.50	123.08
Vienna	94.50	97.50
New York	5.36	5.46
Buenos Aires	2.10	2.20
Svizzera	104.15	105.15

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio dal 26 al 29 settembre 1914:

Franchi 104.19
Lire sterline 27.02 1/2
Marchi 122.29
Corone . . . . 96.—
Dollari 5.41
Pesos carta 2.15

CONCORSI

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 30 giugno 1908, n. 304 e 11 luglio 1911, n. 676;

Visto il testo unico sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico suddetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per esami, a sei posti di ragioniere di 4ª classe nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, con l'annuo stipendio di L. 2000.

I vincitori che non ottengano subito la nomina per mancanza di posti disponibili, verranno assunti successivamente, a misura che si formeranno nel ruolo le corrispondenti vacanze, purchè queste si verifichino entro il termine del 30 giugno 1915, decorso il quale cesserà ogni diritto ad ottenere l'impiego.

Gli esami avranno luogo in Roma e cominceranno il giorno 1° dicembre 1914.

Art. 2.

Chi intenda concorrere deve, non più tardi del 10 novembre 1914, presentare domanda su carta da bollo da L. 1, scritta e sottoscritta di proprio pugno, al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, indicando chiaramente il cognome, il nome, la paternità e la residenza ove debbano essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Deve inoltre dichiarare di assoggettarsi per quanto concerne il diritto a pensione a quelle norme che a modificazione delle vigenti saranno per legge stabilite.

Art. 3.

Alla domanda i candidati devono unire la propria fotografia (formato visita) colla firma ed i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale), od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto i diciotto anni e non oltrepassati i trenta alla data del presente decreto;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto), accertante che il candidato è di sana e robusta costituzione, esente da imperfezioni fisiche ed atto all'impiego di ragioniere dell'Amministrazione dei lavori pubblici, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) il diploma originale di ragioniere o la licenza delle scuole superiori di commercio e dell'Istituto tecnico;

h) il certificato dei punti riportati nell'esame di licenza delle scuole superiori o degli Istituti sopra indicati.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Ai predetti documenti devono essere unite eventualmente le prove degli studi speciali compiuti o dei lavori pubblicati, e i certificati attestanti i servizi utili agli effetti della pensione, prestati in altre Amministrazioni dello Stato e nel R. esercito.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di altra Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*, *c*, *d*, *e*.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali, per due volte successive, non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per la carriera di ragioneria nel Ministero medesimo.

Art. 5.

Spirato il termine per la presentazione delle domande il Ministero farà pervenire, ai concorrenti ammessi, l'invito a presentarsi agli esami.

Verranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 6.

Le prove sono scritte ed orali. Le prove scritte sono quattro e avranno luogo in altrettanti giorni nel periodo di otto ore al giorno.

La prova orale, non durerà più di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 7.

Gli esami si svolgeranno sulle seguenti materie:

Esami scritti.

a) elementi di diritto amministrativo e di scienza delle finanze;

b) nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

c) ragioneria - amministrazione economica in generale, persone ed atti riguardanti l'Amministrazione economica, civile e commerciale - contabilità patrimoniale finanziaria dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Opere pie, delle Società e dei privati - registrazione in partita doppia sul giornale, sul mastro e sui libri ausiliari - apertura e chiusura dei conti;

d) aritmetica - algebra fino alle equazioni di 2° grado - proporzioni, progressioni, logaritmi, annualità, ammortamenti, interessi e sconti semplici e composti.

Saranno argomento degli esami orali, oltre le materie suindicate, anche le seguenti:

e) principî elementari di economia politica e diritto civile commerciale;

f) ordinamento dello Stato ed in specie dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

g) nozioni sulla legge organica 20 marzo 1865, allegato *F*, e leggi successive;

h) traduzioni dal francese in italiano.

Art. 8.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni del titolo 2°, capo 1°, del regolamento 25 luglio 1910, n. 575, e del regolamento generale per la esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Roma, 14 settembre 1914.

Il ministro
CIUFFELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

Le azioni militari che si sono svolte in quest'ultime ventiquattr'ore nei varî settori della guerra non hanno portato alcun serio vantaggio strategico sì all'uno come all'altro belligerante. Sul fronte Zvornik-Loznitza i serbi hanno sostenuto il 23 corrente alcuni scontri con gli austro-ungarici. Il 22 il comandante di questi ha domandato la resa di Belgrado, ma inutilmente. La risposta dei serbi è stata il cannoneggiamento di alcuni monitori nemici sul Danubio.

Dal settore francese non sono segnalati che pochi scontri nella regione a nord di Noyon e nella Voevre. I tedeschi, però, annunziano di avere espugnato il forte del Camp des Romains, presso Saint Michel.

In Galizia i russi hanno occupato altre posizioni fortificate. Pare che una parte della guarnigione di Przemysl sia fuggita.

Un comunicato da Petrograd assicura che i russi hanno respinto un attacco tedesco nel raggio di Stchutchi e di Vinchuta.

La notizia invece ch'essi avevano ripreso Soldau, infliggendo una grande sconfitta al nemico, è formalmente smentita da Berlino.

Un dispaccio dall'Estremo Oriente informa che il giorno 23 furono sbarcati contingenti di truppe inglesi nei dintorni della baia di Lao-Hau per cooperare con le truppe giapponesi contro le posizioni di Tsing-Tao.

L'*Agenzia Stefani* comunica in proposito i seguenti telegrammi:

Nisch, 24 (ufficiale). — Sul fronte Zvornik-Loznitza sul fronte Minibaj-Obabatz, combattimenti accaniti hanno avuto luogo il 23 settembre. Sul resto del fronte non si segnala nulla di importante.

La situazione delle nostre truppe è soddisfacentissima.

Il comandante delle truppe austro-ungariche a Semlino, maggiore generale della riserva Gustavo Golia, ha inviato il 22 settembre, alle 5 della sera, al comandante delle nostre truppe a Belgrado un parlamentario latore di una lettera nella quale egli domanda la resa della città alle 6 di sera.

In risposta a una domanda così insolente è stato ordinato di dirigere immediatamente il fuoco sui monitori austro-ungarici.

La situazione delle nostre truppe a Belgrado è assolutamente soddisfacente e la città non corre assolutamente alcun pericolo.

Tokio, 24. — Si annuncia ufficialmente che truppe inglesi, sotto la direzione del comandante delle truppe inglesi della Cina settentrionale, furono sbarcate ieri nei dintorni della baia di Loo-Han allo scopo di partecipare alle operazioni contro i tedeschi di Tring-Tao.

Londra, 24 (ufficiale). — Il generale Botha, primo ministro dell'Unione del Sud-Africa, ha assunto il comando delle truppe dell'Unione in campagna.

Parigi, 25. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

1. Alla nostra ala sinistra nella regione a nord di Noyon, i nostri primi elementi si erano urtati contro forze nemiche superiori e furono costretti stamani a cedere un poco di terreno. Essendo però giunte truppe nuove questi elementi hanno ripreso vigorosamente l'offensiva. La lotta in questa regione prende un carattere di particolare violenza.

2. Al centro nulla di nuovo.

3. Alla nostra ala destra, di fronte agli attacchi delle nostre truppe provenienti da Nancy e da Toul il nemico ha cominciato a cedere nella Voevre meridionale ripiegando verso Le Man.

L'azione continua.

Sulle alture della Mosa le forze tedesche hanno potuto avanzare fino verso Saint Mihiel, ma non hanno potuto passare la Mosa.

Pietrogrado, 25. — Un comunicato dello stato maggiore del generalissimo, dice:

Sul fronte nord-ovest in Galizia le nostre truppe hanno occupato le posizioni fortificate di Czyschky e di Foulstyn che dominano Khyroff. Essi hanno preso pure le posizioni nella regione di Radymmo e si sono impadroniti di tutta l'artiglieria nemica. La guarnigione di Przemysl ha sgombrato la borgata di Medica ed è fuggita ad est verso la linea dei forti.

Nessun combattimento ha avuto luogo sul fronte tedesco.

Pietrogrado, 25. — Comunicato dello stato maggiore del generalissimo: Il 23 settembre i russi hanno sorpreso un tentativo dell'avangnardia tedesca fatto per avanzare nel Governo di Suwolki nel raggio di Stchutchi e di Vinchta. Parecchi scontri di avamposti sono stati favorevoli ai russi. Nella Galizia occidentale non si segnalano combattimenti. L'esercito austriaco, respinto, continua a battere in ritirata.

Roma, 25. — L'Ambasciata di Germania riceve il seguente dispaccio da Berlino:

La notizia di una vittoria russa nonchè della ripresa di Soldau da parte dei russi è completamente infondata.

Berlino, 26. — Il grande stato maggiore annuncia dal grande quartier generale 25 settembre, sera:

La continuazione delle operazioni ha condotto la nostra ala di estrema destra a nuovi combattimenti, il cui risultato definitivo manca ancora.

Nel centro del fronte della battaglia, oggi non si è nulla verificato, eccetto qualche spinta in avanti dalle due parti.

Come il primo forte del sud di Verdun, è caduto anche il forte del Camp des Romains presso Saint Mihiel. Il reggimento bavarese Von der Tann ha issato sul forte la bandiera tedesca. Le truppe tedesche hanno passato in quel punto la Mosa.

Nel resto, compreso lo scacchiere dell'est, nessun cambiamento.

Berlino, 26 (ufficiale). — Secondo notizie ricevute dal capo dei servizi sanitari militari, un distaccamento delle ambulanze incaricato del trasporto di francesi feriti fu assalito nel territorio di Etampes il 23 corrente mattina da franchi tiratori francesi. Il distaccamento ebbe vari feriti e morti, fra i quali un medico e sette volontari infermieri.

Il *Wolff Bureau* pubblica:

La notizia diffusa dai giornali che riproducono informazioni trasmesse dalla stazione radiotelegrafica di Poldu secondo le quali lo incrociatore russo *Bajan* avrebbe affondato nel Baltico un incrociatore e due torpediniere tedeschi, è, come siamo informati da fonte autorizzata, priva di fondamento.

Pretoria, 26 (ufficiale). — Il posto tedesco di Schuck-Mannebourg, presso lo Zambesi si è arreso il 21 corrente alle forze di polizia della Rodesia.

Il residente tedesco è stato fatto prigioniero.

DALLA LIBIA

Bengasi, 25. — Il 15° battaglione eritreo ha disperso il 21 ed il 22 corrente a Kars Sultan circa 150 ribelli, uccidendone 8. Il giorno 23 ha fugato altri 200 ribelli, uccidendone 53. Avemmo un ufficiale ferito leggermente e 9 ascari feriti.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, perfettamente ristabilito dalle contusioni alla gamba sinistra, riportate in una recente caduta col cavallo, ha iermattina assistito, per oltre tre ore, ad una esercitazione tattica delle truppe della divisione di Roma, svoltasi sulle alture a destra dell'Aniene presso Tivoli.

Nella diplomazia. — Ieri, alle 7,15, giunse a Roma, il ministro plenipotenziario del Siam, Dhya Rubheb Kosha.

È sceso all'albergo del Quirinale.

*** Il nuovo ministro d'Italia, comm. Mercatelli, ha presentato, ieri, a Rio de Janeiro, le credenziali al presidente della Repubblica del Brasile.

Per la produzione granaria. — Il Comitato centrale per la cultura granaria nell'Agro romano ha tenuto, ieri, una interessante seduta sotto la presidenza dell'on. senatore Cencelli e del Ludovisi.

Dal presidente venne dato un sommario resoconto dell'opera del Comitato; e poi riferirono i diversi incaricati delle trattative con tutte le autorità.

Il presidente nel chiudere la riunione si compiacque per l'azione attivissima spiegata dai var i membri del Comitato.

Onoranze funebri. — I funerali alla salma del compianto on. Guido Fusinato, riuscirono ieri una solenne manifestazione di reverenza e di rimpianto per l'insigne uomo.

Il corteo mosse dalla stazione di Termini alle 16.

Reggevano i cordoni del carro funebre, sul quale era una splendida corona della famiglia, a destra: le LL. EE. il presidente del Consiglio dei ministri, Salandra, il ministro delle Colonie, Martini, il vice presidente del Senato on. Paternò; a sinistra: l'on. Schanzer pel Consiglio di Stato, il vice presidente della Camera dei deputati on. Grippo, il direttore generale della Banca d'Italia commendatore Stringher.

Seguivano i parenti, le LL. EE. i ministri Ciuffelli, Daneo, Rubini, Dari, Rava e i sottosegretari di Stato on. Borsarelli, Visocchi e Cottafavi; i senatori Dini, Talamo e Villa, gli onorevoli Roth, De Amicis, Capece, Di Scalea, Giovanni Amici, Di Bugnano, Cabrini, Luzzatti G., Sacchi, Facta, Ruini, Cirmeni, Galli, Alberto Giovanelli, Molina, De Nava, Sandrini, Ferrari, il generale Garioni, il prefetto comm. Aphel, il sindaco di Roma don Prospero Colonna, le rappresentanze del Senato, della Camera, dei Ministeri, dell'esercito e della marina.

Seguiva il corteo una carrozza di Corte inviata da Casa Reale, ed altre carrozze cariche di fiori.

Dopo la cerimonia religiosa nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, parlarono l'on. Grippo, per la Camera dei deputati, S. E. il ministro della pubblica istruzione, on. Daneo, per il Governo, l'onorevole Schanzer per il Consiglio di Stato.

Quindi il corteo si sciolse ed il feretro accompagnato soltanto dagli intimi si diresse a Campo Verano, ove la salma venne tumulata nella tomba di famiglia.

Ringraziamenti. — L'Ambasciata di Francia, a Roma, comunica per mezzo dell'*Agenzia Stefani*:

« L'ambasciatore di Francia, assai commosso per gli attestati di simpatia che riceve da tutte le parti d'Italia in seguito alla distruzione della cattedrale di Reims, avrebbe voluto poter rispondere senza ritardo e personalmente a tutti coloro che hanno in tal modo manifestato sentimenti di cui è loro profondamente grato. Egli è dispiacente di essere, a causa del loro grandissimo numero, nell'impossibilità di farlo, e li prega di accettare con questo mezzo l'espressione dei suoi ringraziamenti ».

Disposizioni commerciali. — La Camera di commercio di Genova comunica che il governatore dell'isola di Corsica, revocando il precedente divieto, autorizzò l'esportazione dell'isola per gli Stati neutri del carbone vegetale e di ogni genere di legname in qualsiasi quantità.

*** Un comunicato dell'Ufficio traffici e trasporti marittimi di Genova informa che è libera l'esportazione dell'ipoclorito di calce. Non deve essere permesso senza speciale autorizzazione del Ministero l'esportazione di lane grezze di qualunque specie.

È permessa l'esportazione della specialità medicinale Iperbiotina Malesci.

Marina mercantile. — L'*Agenzia Stefani* comunica le seguenti partenze di navi mercantili:

28 settembre - vapore *Paraguay*, Società Sicilia, da Genova per Palermo, Tunisi e Tripoli.

30 settembre - vapore *Barcelò*, fratelli Arecco, per Marsiglia e Barcellona.

30 settembre - vapore *Scholar*, fratelli Lertora, per Liverpool.

3 ottobre - vapore *Cullera*, fratelli Arecco, per Barcellona e scali Spagna e Marocco.

7 ottobre - vapore *Barcelò*, fratelli Arecco, per Marsiglia e Barcellona.

15 ottobre - vapore *Allemagna*, servizio italo-spagnuolo, per Malilla, Ceuta, Lisbona e Marocco.

*** Il R. console in New York informa che il piroscafo *Re d'Italia* è partito il 22 corrente da quel porto con 550 barili di olio lubrificante e 100 barili di resina per Napoli e 3302 barili di olio lubrificante e 100 barili di resina per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 25. — Il Giornale ufficiale pubblicherà domani una legge che applica agli stranieri l'imposta sul reddito.

MADRAS, 25. — L'incrociatore tedesco **Emden** non ha tirato a Madras che nove granate. Si crede che esso si sia diretto poi verso Pondichery.

I due serbatoi che esso ha incendiato contenevano seicentomila ettolitri di petrolio.

ROMA, 25. — L'Ambasciata d'Austria-Ungheria è in grado di dichiarare che la notizia riprodotta da parecchi giornali, secondo la quale il Governo austro-ungarico avrebbe proibito ai parenti dei membri dell'esercito austro-ungarico caduti in guerra, di portare abiti di lutto, è una pura invenzione.

COSTANTINOPOLI, 25. — Una legge pubblicata oggi applica l'imposta di patente agli stranieri che esercitano un commercio, un'industria o un mestiere in Turchia, a datare dal 1° ottobre. L'impo-

sta dovrà essere già pagata per il secondo semestre del corrente anno.

ROMA, 25. — L'Ambasciata di Germania comunica:

A proposito delle notizie raccolte anche da giornali italiani che la Germania avrebbe di recente minacciata di misure militari la neutralità svizzera, l'Ambasciata di Germania tiene a dichiarare che queste notizie sono completamente infondate.

ROMA, 25. — L'Ambasciata di Germania comunica:

Il Governo francese non ha esitato ad affermare che le truppe tedesche hanno bombardato sistematicamente la cattedrale di Reims senza alcuna necessità militare.

Reims è una fortezza che è stata fortificata in questi ultimi giorni dai francesi con tutti i mezzi a loro disposizione e che costituisce uno dei punti d'appoggio delle loro linee di difesa attuale.

Nell'attacco alle posizioni francesi fu disgraziatamente necessario di bombardare Reims.

Quanto all'affermazione del Governo francese che in seguito al bombardamento tedesco la cattedrale di Reims si trovi in rovina si deve constatare che, ad eccezione del tetto che si è sprofondato, tutte le altre parti della Chiesa sono rimaste quasi intatte. Il bombardamento della cattedrale era stato espressamente vietato dalle antorità militari tedesche.

Soltanto nel caso in cui il nemico usasse la cattedrale come punto di osservazione l'artiglieria da campagna era autorizzata a dirigere il suo fuoco su di essa.

Tale è stato il caso. In seguito alla possibilità di osservare da lontano dall'alto della cattedrale, la fanteria tedesca aveva subito perdite così gravi che il bombardamento divenne inevitabile.

Nessuno deplora più del Governo imperiale che sia stato necessario di giungere a questo estremo, ma la responsabilità tutta intera spetta esclusivamente ai francesi che hanno fatto di Reims una fortezza e un punto d'appoggio per la loro linea di difesa. Il Governo imperiale protesta nel modo più formale contro le affermazioni calunniose che le truppe tedesche abbiano distrutto per puro vandalismo e senza necessità urgente monumenti della storia e dell'architettura.

All'ultimo momento l'alto comando delle truppe tedesche dinanzi a Reims informa:

Un posto d'osservazione francese essendo stato stabilito sull'alto delle torri della cattedrale di Reims, un solo colpo di cannone è stato diretto su tale posto di osservazione per scacciarlo da quel luogo.

Tutto il resto di ciò che si dice a questo riguardo è una pura invenzione.

LONDRA, 25. — Un comunicato dell'Ammiragliato relativo al disastro nel Mare del Nord, dice che in questa circostanza i sentimenti di umanità hanno provocato gravi danni, i quali sarebbero stati evitati se si fossero tenute di mira soltanto considerazioni militari.

L'affondamento dell'*Aboukir* era un avvenimento ordinario di guerra; ma la perdita dell'*Hogue* e del *Gressy* derivò dal fatto che queste navi si fermarono per aiutare l'*Aboukir*.

Nelle condizioni della guerra navale moderna si possono perdonare questi errori di apprezzamento; ma l'Ammiragliato ritiene necessario far sapere che le navi inglesi, nelle loro future operazioni, quando una nave di squadra fosse danneggiata dalle mine o esposta ad un attacco di sottomarini debbono abbandonarla alle sue proprie risorse e non debbono in alcun modo nuocere alla situazione militare con lo scopo di salvare superstiti.

L'Ammiragliato conclude facendo l'elogio del sangue freddo degli equipaggi dei tre incrociatori e rileva che, eccetto la perdita delle vite umane, l'incidente è senza importanza nella situazione navale.

STOCCOLMA, 26. — Il Gabinetto Hammarskjoeld che era stato costituito per risolvere il probleama della difesa nazionale, ha messo i portafogli a disposizione del Re, essendo il problema ora risolto.

Il Re ha invitato i ministri a rimanere nel loro posto ed essi hanno acconsentito.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

25 settembre 1914.

L'altezza della stazione è di metri	50 60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	763.5
Termometro centigrado al nord	19.2
Tensione del vapore, in mm.	6.09
Umidità relativa, in centesimi	36
Vento, direzione	NNE
Velocità in km.	18
Stato del cielo	1[2 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	11.2
Temperatura minima, id.	20.7
Pioggia in mm.	2.5

25 settembre 1914.

In Europa: pressione massima di 773 sul Bassopiano Germanico minima di 762 sull'Jonio.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica è salita leggermente sulle isole, abbassata altrove fino a 2 mm. nelle Puglie; temperatura diminuita al nord e isole, irregolarmente variata nel rimanente; cielo quasi sereno in Liguria, vario con qualche pioggiarella in Val Padana e isole, nuvoloso altrove con qualche temporale nel versante Adriatico.

Stamane: cielo vario nel litorale Tirrenico e isole, nuvoloso nel rimanente, con pioggie in Puglie e Abbruzzo; medio e basso Tirreno agitato.

Barometro: massimo 768 sulle Alpi, minimo 762 sulle coste Salentine e Tarantine.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti moderati 1° quadrante, cielo vario con qualche pioggiarella nella pianura Emiliana, temperatura bassa.

Regioni appenniniche: venti moderati 1° quadrante, cielo nuvoloso con pioggierelle nelle località meridionali, vario altrove, temperatura stazionaria.

Versante adriatico: venti alquanto forti intorno Greco, cielo prevalentemente nnvoloso con pioggierelle specie sulle località centrali e meridionali, temperatura mite, mare alquanto agitato.

Versante tirrenico: venti quasi forti 4° quadrante, cielo vario sulle alte regioni; venti forti intorno ponente, con pioggiarelle altrove, temperatura stazionaria, mare agitato coste meridionali o insulari.

Versante jonico: venti quasi forti 3° quadrante, cielo nuvoloso con pioggiarelle specie sulle coste calabre, tarantine e salentine; temperatura in aumento, mare quà e là agitato.

Coste libiche: cielo vario con qualche pioggiarella, temperatura mite, mare piuttosto agitato.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 25 settembre 1914.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Liguria				
Porto Maurizio	sereno	calmo	21 0	15 0
San Remo	sereno	calmo	24 0	14 0
Genova	1|2 coperto	calmo	22 0	16 0
Spezia	coperto	calmo	21 0	14 0
Piemonte				
Cuneo	1|4 coperto	—	20 0	9 0
Torino	coperto	—	20 0	10 0
Alessandria	coperto	—	20 0	10 0
Novara	—	—	—	—
Domodossola	coperto	—	22 0	11 0
Lombardia				
Pavia	coperto	—	22 0	11 0
Milano	coperto	—	22 0	12 0
Como	1|4 coperto	—	23 0	13 0
Sondrio	coperto	—	20 0	9 0
Bergamo	nebbioso	—	19 0	12 0
Brescia	coperto	—	21 0	11 0
Cremona	coperto	—	21 0	12 0
Mantova	3|4 coperto	—	20 0	12 0
Veneto				
Verona	coperto	—	21 0	13 0
Belluno	3|4 coperto	—	18 0	9 0
Udine	1|2 coperto	—	18 0	10 0
Treviso	coperto	—	19 0	11 0
Vicenza	1|4 coperto	—	18 0	14 0
Venezia	coperto	calmo	19 0	12 0
Padova	coperto	—	19 0	12 0
Rovigo	coperto	—	19 0	11 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	coperto	—	20 0	12 0
Parma	3|4 coperto	—	20 0	11 0
Reggio Emilia	coperto	—	18 0	10 0
Modena	3|4 coperto	—	18 0	10 0
Ferrara	3|4 coperto	—	18 0	10 0
Bologna	1|4 coperto	—	18 0	12 0
Forlì	3|4 coperto	—	16 0	10 0
Marche-Umbria				
Pesaro	coperto	grosso	17 0	11 0
Ancona	coperto	mosso	17 0	20 0
Urbino	—	—	—	—
Macerata	coperto	—	13 0	9 0
Ascoli Piceno	piovoso	—	16 0	10 0
Perugia	sereno	—	14 0	9 0
Toscana				
Lucca	1|4 coperto	—	21 0	7 0
Pisa	sereno	—	21 0	8 0
Livorno	1|4 coperto	calmo	21 0	13 0
Firenze	sereno	—	18 0	11 0
Arezzo	1|2 coperto	—	17 0	11 0
Siena	sereno	—	16 0	9 0
Grosseto	sereno	—	20 0	10 0
Lazio				
Roma	1|4 coperto	—	20 0	11 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	coperto	—	20 0	9 0
Chieti	piovoso	—	16 0	8 0
Aquila	coperto	—	15 0	6 0
Agnone	3|4 coperto	—	14 0	5 0
Foggia	piovoso	—	20 0	12 0
Bari	3|4 coperto	calmo	19 0	13 0
Lecce	1|2 coperto	—	23 0	13 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	3|4 coperto	calmo	23 0	10 0
Caserta	sereno	—	19 0	11 0
Napoli	sereno	calmo	18 0	15 0
Benevento	1|2 coperto	—	20 0	10 0
Avellino	1|2 coperto	—	16 0	5 0
Mileto	1|4 coperto	—	23 0	11 0
Potenza	1|4 coperto	—	14 0	6 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	1|2 coperto	—	15 0	11 0
Sicilia				
Trapani	1|2 coperto	mosso	22 0	16 0
Palermo	3|4 coperto	mosso	24 0	12 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	sereno	—	23 0	13 0
Messina	1|2 coperto	calmo	22 0	15 0
Catania	sereno	calmo	24 0	15 0
Siracusa	1|4 coperto	calmo	25 0	15 0
Sardegna				
Sassari	sereno	—	20 0	13 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	24 0	9 0
Libia				
Tripoli	3|4 coperto	mosso	27 0	21 0
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.